

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023

INTRODUZIONE

In un contesto sociale ed economico fortemente influenzato dall'andamento della pandemia dovuta al Covid 19, che oramai da un anno ha iniziato la sua diffusione, risulta particolarmente importante l'adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/23. Lo ha ribadito anche l'OCSE, che in questi mesi ha elaborato un documento dal titolo "Policy measures to avoid corruption and bribery in the COVID-19 response and recovery", in cui si fa riferimento alle procedure amministrative che sono più a rischio, come ovviamente gli appalti, facendo un'analisi di come attori pubblici e privati giocano il proprio ruolo in una dinamica emergenziale, spostando l'attenzione dagli aspetti organizzativi e procedurali agli aspetti dinamici e relazionali. L'OCSE non fa alcuna menzione alla riduzione o semplificazione delle misure di prevenzione, perché è proprio in situazioni di emergenza o di crisi economica che i fenomeni corruttivi trovano più spazio e margine d'azione.

Sono oltre 1.500 le segnalazioni di corruzione legate all'emergenza Covid-19 ricevute nel 2020 dagli Alac (Advocacy and Legal Advice Center) di Transparency International che operano in 60 Paesi. I casi, dall'Italia al Venezuela al Ghana, riferiscono di tangenti, favoritismi e altri atti di corruzione nella fornitura di aiuti umanitari, nell'applicazione di restrizioni su viaggi e movimenti e nella fornitura di test e assistenza sanitaria.

Quindi, le occasioni che la crisi crea non sono solamente fonte di sostentamento e sviluppo ma anche terreno fertile per il dilagare di comportamenti illeciti, facilitati dalla semplificazione e dalla distensione dei controlli che spesso accompagnano l'emergenza. Oggi più che mai siamo chiamati a non abbassare la guardia e a non ammorbidire i controlli.

E' importante quindi non permettere al COVID-19 di compromettere i nostri valori e le nostre norme, comprese la trasparenza e la responsabilità, ma anzi come è già accaduto con altre evoluzioni inaspettate che questa pandemia ha causato, possiamo sperare che la maggiore attenzione verso la collettività e la messa in pratica del senso civico che abbiamo dovuto fare nostri per affrontare il Covid stesso, potranno rappresentare terreno fertile in cui i valori della trasparenza e della responsabilità possano essere invece impiantati.

1. CONTESTO NORMATIVO

Con l'entrata in vigore il 28/11/2012 della **legge 6 novembre 2012, n. 190** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, è stato dato inizio ad un intervento legislativo mirato al rafforzamento dell'efficacia delle misure anti-corruttive. La legge 190/2012 dà attuazione nell'ambito del nostro ordinamento alla **Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione**, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il **31 ottobre 2003** con la risoluzione numero 58/4. La Convenzione O.N.U. del 2003 all'art. 5 statuisce che ogni Stato:

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

Prevede, altresì, che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6). Ad oggi, l'Organo competente alla prevenzione e al contrasto della corruzione è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi ANAC) dotata di funzioni consultive, di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza adottate dalle Pubbliche Amministrazioni (d'ora in poi P.A.) nonché dalle Società in controllo pubblico e dagli altri enti di diritto privato.

Un proseguimento dell'opera intrapresa dalla legge 190/2012, si ottiene con il **d.lgs 33/2013** relativamente agli **obblighi di pubblicità e trasparenza** che ha appunto come obiettivi fondamentali:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- attivare un nuovo tipo di controllo sociale (accesso civico);
- sostenere il miglioramento delle performance;
- migliorare l'accountability;
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione da parte dei cittadini.

Secondo il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la **trasparenza amministrativa** è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti corruzione (attraverso il quale si individuano i settori più a rischio di corruzione) e Piano delle performance (nel quale dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna amministrazione).

Altro passaggio fondamentale è stato il **decreto legislativo 97/2016**, di modifica del D.lgs. 33/2013 recante il riordino della disciplina in materia di trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, che ha determinato significativi riflessi anche sul Piano Triennale, il principale strumento di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012.

Importante novità del decreto 97/2016 riguarda l'istituto dell'**accesso civico**, infatti l'art.6 modifica l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e introduce l'art. 5-bis). Sono previste due tipologie di accesso civico:

1. la prima, disciplinata dal **comma 1 dell'art. 5**, che stabilisce: "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Si tratta del già vigente istituto dell'accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell'Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" non risultano essere stati pubblicati. Ne deriva il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia inottemperante al suddetto adempimento);

2.la seconda, disciplinata dal **comma 2, dell'art. 5** (vera novità), che recita "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

In questo caso l'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma precedente in quanto prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Essa rappresenta una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici che nel sistema anglosassone prende il nome di Freedom of Information Act (FOIA) e che consente ai cittadini di richiedere anche dati e

documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. Gli unici limiti per i quali l'accesso può, seppure motivatamente, essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto stabilito dall'art. 5- bis e precisamente:

- 1. evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
- difesa e interessi militari
- sicurezza nazionale
- sicurezza pubblica
- politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato
- indagini su reati
- attività ispettive
- relazioni internazionali
- 2. evitare un pregiudizio ad interessi privati:
- libertà e segretezza della corrispondenza
- protezione dei dati personali
- tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali diritto d'autore, segreti commerciali, proprietà intellettuale.

Altra novità rispetto al passato, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nell'articolo 5, emerge la sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato. Il termine di 10 giorni in capo a quest'ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all'istante. Il Legislatore ha dedicato una Capo esclusivamente alla qualità dei dati e alla pertinenza delle informazioni (CAPO I-TER -Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti). In particolare stabilisce che: "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Sempre in materia di accesso, non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003".

Per quanto concerne la **conservazione dei dati pubblicati**, salvo diversi casi individuati dall'ANAC , che potrà prevedere termini inferiori , rimane invariato il termine di **5 anni**. Altra interessante novità riguarda anche l'introduzione della pubblicazione delle **banche dati** che assorbe l'obbligo di pubblicazione previsto dal decreto 33 riformato. In particolare l'art. 9-bis prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di sostituire la pubblicazione dei documenti presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" con **collegamenti ipertestuali** a sezioni del sito in cui siano già presenti le informazioni richieste. Inoltre viene abrogata la previsione del trasferimento dei documenti nella sezione "archivio" del sito internet dell'ente allo scadere del termine di pubblicazione obbligatoria, contemperando gli obblighi nascenti dalla legge sulla "trasparenza" (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) con quelli nascenti dalla legge sulla riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - cioè il nuovo D.Lgs. 101/2018 che ha recepito il regolamento U.E. GDPR 679/2016 in vigore dal 25.05.2018).

Viene meno l'obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche, di redazione del **programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, sostituendolo con l'obbligo di indicazione, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Viene inoltre ridefinito il ruolo dell'ANAC che diventa più pregnante anche per quanto concerne l'**azione sanzionatoria** (Artt. 45-48). L'Anac "può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5".

Il principio della "soft law but law", come già verificatosi relativamente alla riforma del Codice degli appalti, ha introdotto l'adozione delle **Linee Guida Anac** alle quali sono demandate la regolamentazione delle sanzioni oltre che di taluni aspetti individuati nella riforma.

Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione comporta **illecito disciplinare** e conseguentemente l'ANAC segnala l'illecito all'ufficio competenze dei procedimenti disciplinari presso le amministrazioni interessate. Sempre il decreto 97/2016, stabilisce che il **Piano Nazionale Anticorruzione** (**PNA**) deve rappresentare **atto di indirizzo** per tutte le amministrazioni soggette alle disposizioni in materia di anticorruzione ai fini dell'adozione di specifico Piano triennale di prevenzione della corruzione. Specifica i poteri di vigilanza e controllo in capo all'ANAC in merito all'effettiva applicazione ed efficacia delle misure anticorruzione adottate dagli enti pubblici, in particolare attraverso il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiorna il c. 7 dell'art. 1 della L. 190/2012, ridefinendo il ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione; tra le principali novità introdotte, con particolare riferimento agli enti locali, si segnalano:

- Responsabile unico della corruzione e della trasparenza;

- Responsabile individuato nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione:
- nelle unioni di comuni può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- obbligo di segnalazione all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- obbligo di segnalazione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Aggiorna i contenuti del c. 14 dell'art. 1 della L. 190/2012, prevedendo un'attenuazione della responsabilità disciplinare per omesso controllo in capo al responsabile per la prevenzione della corruzione nel caso provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

In quanto atto di indirizzo, il primo PNA è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel 2013, con l'approvazione della Civit (oggi Anac).

L'Anac adotta invece per la prima volta un proprio e nuovo Piano nel 2016, prevedendo oltre alla parte generale, degli approfondimenti tematici per specifiche amministrazioni e/o ambiti di interesse, per i quali è stata prevista una particolare analisi dei rischi corruttivi e delle relative misure di contrasto, in modo da garantire un supporto concreto alle amministrazioni anche fornendo degli esempi di misure da attuare. La stessa struttura del PNA, composta appunto da approfondimenti tematici e parte generale, è stata mantenuta negli aggiornamenti 2017e 2018. Nel 2019 invece, l'intento dell'Anac è stato piuttosto quello di racchiudere in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date finora in materia, integrandole dove necessario, e fornendo così un utile strumento di lavoro.

2. AMBITO OGGETTIVO: IL CONCETTO DI CORRUZIONE

Il concetto di "corruzione" a cui si fa riferimento all'interno del presente Piano, prende come riferimento la definizione enunciata dall'ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che delinea il termine di "maladministration" o cattiva gestione, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari; ci si riferisce infatti ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, attribuendo quindi al concetto di corruzione un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari).

Infatti le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie descritta dal codice penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso della stessa a fini privati.

1.SOGGETTI TENUTI ALL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati così come previsto dall'art.1, c.2 bis della legge 190/2012 e dall'art.2 bis c.2 e 3 del decreto 33/2013. Proprio in materia di individuazione dell'ambito soggettivo, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni con la delibera n.1310 del 2016, e n.1134 del 2017, in cui sono stati approfonditi gli aspetti relativi agli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e alla predisposizione dei PTPCT. Per quanto concerne la trasparenza, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n. 33/2013 e alla l. n. 190/2012 hanno delineato un ambito di applicazione della relativa disciplina diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. In particolare, le nuove disposizioni del d.lgs. n. 97/2016 individuano le seguenti categorie di soggetti tenuti all'osservanza delle norme in materia di trasparenza:

- 1) <u>le pubbliche amministrazioni</u> di cui all'articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, (comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione);
- 2) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
- le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica4;

- 4) <u>le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato</u> comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, <u>con bilancio superiore a cinquecentomila euro</u>, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (*art.2 bis co.2 d.lqs.33/13*);
- 5) <u>le società in partecipazione pubblica</u> come definite dal citato d.lgs. n. 175/20165 e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, <u>con bilancio superiore a cinquecentomila euro</u>, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (*art.2 bis co.3 d.lgs.33/13*).

Per quanto riguarda in generale **le altre misure di prevenzione della corruzione** in attuazione della l.n. 190/2012, le nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 specificano che il PNA "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione."

3.1) Società ed enti di diritto privato

Ambito soggettivo

L'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza è stata definita nelle **Linee Guida ANAC n.1134/2017**, in cui è stata fatta una netta distinzione tra società in controllo pubblico, ed enti di diritto privato assimilati (art.2 bis co.2 d.lgs.33/13), e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art.2 bis co.3 d.lgs. 33/13. Le Linee guida in questione pongono direttamente in capo alle società e agli enti controllati, partecipati o privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse, l'applicazione delle disposizioni stesse, in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione; le amministrazioni che controllano tali società, o che hanno una partecipazione non di controllo, o che vigilano sulle attività di pubblico interesse, sono tenute a svolgere dei compiti di vigilanza ed impulso.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza e accesso civico, occorre distinguere **tre tipologie di soggetti**:

- 1) una prima tipologia di soggetti comprensiva di tutte le <u>pubbliche amministrazioni</u> di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) una seconda tipologia di soggetti di cui fanno parte:
 - a) gli enti pubblici economici;
 - b) gli ordini professionali;
 - c) le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, c. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016;
 - d) le <u>associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato</u> comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, aventi i seguenti <u>requisiti</u>:
- bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
- totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designati da pubbliche amministrazioni;
- 3) una terza tipologia di soggetti composta da:
- a) <u>società in partecipazione pubblica</u> come definite dall'art. 2, c. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 175/2016 (non controllate);
- b) <u>associazioni, fondazioni e enti di diritto privato</u> comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, aventi i seguenti <u>requisiti</u>:
- bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Per la **prima tipologia** di soggetti è prevista **un'applicazione integrale** tanto delle norme in materia di **prevenzione della corruzione** quanto di quelle in materia di **trasparenza e accesso civico**.

Per il secondo gruppo di soggetti in materia di prevenzione della corruzione si applicano misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e in materia di trasparenza e accesso civico si applica la disciplina del D.Lgs. n. 33/2013 "in quanto compatibile". Per il terzo gruppo di soggetti infine si applicano solo le misure di trasparenza e accesso civico, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse.

L'elenco delle società partecipate ed enti pubblici vigilati del Comune di Chivasso è allegato al presente Piano quale parte integrante e sostanziale.

3.1.1) Le società controllate dal Comune di Chivasso e gli altri enti di diritto privato assimilati ai sensi dell'art.2 bis, co.2, d.lgs.33/13

Si comprendono in questa categoria:

- **società a controllo pubblico**, così come definite all'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ovvero «*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b*)»; la lett. b) definisce "controllo" «*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»*;
 - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privati comunque denominati, anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
 - enti pubblici economici.

Per quanto concerne gli enti di diritto privato di cui all'art.2 bis co.2 d.lgs.33/13, questi sono tenuti ad avere una serie di requisiti, ovvero:

- il bilancio superiore a 500.000 euro;
- il finanziamento in misura maggioritaria per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da parte di pubbliche amministrazioni;
- la designazione della totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.

In particolare, con riferimento al requisito del bilancio di importo superiore a 500.000 euro, è previsto di prendere in considerazione il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione, anche se il valore del bilancio non è ancorato a una fonte di risorse di natura esclusivamente pubblica, infatti si ritiene che l'origine pubblica o privata del patrimonio dell'ente non sia determinante ai fini del requisito del bilancio.

Sempre con riferimento al valore del bilancio, la relativa indagine da effettuarsi al fine di stabilire la sussistenza del requisito dell'ammontare del bilancio superiore a 500.000 euro, è necessario che venga svolta in via prioritaria dallo stesso ente, e che quindi le informazioni relative al bilancio, dirette ad attestare il possesso o la carenza del predetto requisito, siano fornite dall'ente, a conclusione della verifica svolta, attraverso una pronuncia dei propri revisori o organi di controllo, eventualmente convalidata dall'amministrazione di riferimento.

Alle tre tipologie appartenenti a questa categoria si aggiunge anche quella delle **società in regime di controllo pubblico congiunto**. Con riferimento al concetto di controllo pubblico congiunto, l'ANAC ha adottato la **delibera n.859 del 25/09/19**, in cui l'Autorità stabilisce, così come riportato nel PNA 2019

approvato, che "ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella I. 190/2012 e nel d.lgs.33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria". Pur essendo suddivise in due distinte categorie ai fini della nozione di controllo da applicare al momento della classificazione, dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza tanto le società controllate quanto gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico devono attenersi alle stesse indicazioni. Secondo quanto stabilito dall'ANAC le società controllate e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti sia alle misure di prevenzione della corruzione e alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi dell'art. 1, c. 2-bis delle Legge n. 190/2012, sia, in quanto compatibile, alla disciplina sulla trasparenza e sull'accesso civico ai sensi dell'art. 2-bis, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare ciascun soggetto ricompreso in queste due categorie deve sottostare ai seguenti adempimenti:

- 1. nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 2. adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;
- 3. adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza
- 4. accesso civico.

Tutti questi enti sono quindi tenuti all'applicazione della disciplina della prevenzione della corruzione, e relativamente alla trasparenza, alla pubblicazione dei dati e informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività di pubblico interesse, così come previsto dal d.lgs. 33/13, e prevedere il diritto di accesso civico generalizzato. Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione, il PNA rappresenta l'atto di indirizzo da seguire per l'adozione delle misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le due tipologie di misure, quelle adottate ai sensi del d.lgs.231/01 e quelle integrative, sono da considerarsi differenti, in quanto le prime sono relative ai reati commessi nell'interesse e a vantaggio della società mentre le seconde servono per prevenire reati a danno della società stessa. Ulteriore differenza tra le due tipologie di misure è rappresentata dalla cadenza di aggiornamento, infatti le misure integrative di quelle previste dal modello

231/01, devono essere adottate annualmente, mentre il modello 231/01 bisogna aggiornarlo solo al verificarsi di alcuni eventi, come ad esempio la modifica della struttura organizzativa.

Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione che le società e gli altri enti di diritto privato controllati dal Comune di Chivasso devono adottare, fanno riferimento, così come disciplinato al paragrafo 3.1.1 della delibera dell'ANAC n. 1134/2017, ad alcuni contenuti minimi quali l'individuazione dei rischi di corruzione, la valutazione del sistema dei controlli interni previsto dal modello 231, l'adozione del Codice etico o di comportamento, la verifica sulla sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di amministratore e dirigenziali, il pantouflage (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici), la formazione, il c.d. whistleblowing e la rotazione del personale. Le misure di prevenzione della corruzione sono elaborate dal RPCT di ogni società o ente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, adottate dall'organo di indirizzo, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti e pubblicate all'interno della sezione "Società/Amministrazione Trasparente" del sito web di ogni società o ente. Si fa presente, come ribadito dall'ANAC, che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei alla società o all'ente (art. 1 c. 8 L. n. 190/2012). Le società e gli enti di cui all'art. 2 bis, co.2, del d.lgs.33/13 sono inoltre tenuti alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e la relativa scelta sarà effettuata dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. In quest'ambito, le amministrazioni controllanti hanno un compito di impulso e vigilanza sull'adozione delle misure di prevenzione da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevendo infatti misure specifiche in questo senso.

Relativamente agli adempimenti in materia di trasparenza e accesso civico le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti innanzitutto ad inserire un'apposita sezione dedicata alla trasparenza all'interno del documento contenente le misure integrative di prevenzione della corruzione. In questa sezione le società e gli enti individuano le misure organizzative volte a regolare la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della produzione/trasmissione e della pubblicazione/ aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. I dati, i documenti e le informazioni che le società e gli enti devono pubblicare sono indicati nell'Allegato 1 delle citate Linee guida dell'ANAC. Le società e gli enti in controllo pubblico collaborano e forniscono al Comune di Chivasso i dati necessari ai fin dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013. Le società e gli enti in controllo pubblico inoltre disciplinano i procedimenti di istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. Nella sezione trasparenza, definiscono le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso civico. L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.L. n.90/2014.

L'attività di vigilanza del Comune di Chivasso

Il Comune di Chivasso, per quanto riguarda le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, prevede per il 2021, come già accaduto per il 2020, di inviare una **comunicazione** in cui richiedere l'attuazione di quanto previsto dal presente PTPCT, così come di seguito elencato nella tabella riepilogativa; viene inoltre richiesto alle società interessate il rispetto delle tempistiche di approvazione delle misure integrative di prevenzione della corruzione, l'aggiornamento dei riferimenti normativi (delibera n.1134 2017), l'indicazione nel PTPCT del nominativo del RPCT, il rispetto dei contenuti minimi del Piano, e la previsione di misure concrete per la prevenzione della corruzione. Inoltre, in relazione a quanto rilevato in esito all'attività di monitoraggio già svolta dal Comune di Chivasso sulla gestione delle proprie società e organismi partecipati nel mese di dicembre 2020, sono stati individuati e assegnati ad alcuni soggetti, per il 2021, degli **obiettivi operativi** in materia di anticorruzione e trasparenza, inseriti in sede di aggiornamento DUP 2021-23 Sezione operativa, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 02/03/21.

Nel corso dell'anno 2020, inoltre, l'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso ha provveduto ad effettuare un monitoraggio delle azioni effettivamente intraprese dalle società ed enti controllati, e sulla base di quanto riscontrato a seguito di tale monitoraggio sono stati definiti i nuovi adempimenti richiesti per il 2021.

Tabella Prospetto riepilogativo di Monitoraggio sugli adempimenti 2020 e nuovi adempimenti 2021

SOCIETA' / ORGANISMO: <u>SETA SPA</u>

MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2020	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEME 2020	BRE	MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER 2021
Nominare il RPCT	Pubblicazione dell'atto di nomina nella sez. "Altri contenuti" di Società Trasparente	Adempimento rispettato		/
Pubblicare anche i PTPCT 2018-2020 e 2019-2021; rispettare le disposizioni previste dalle Delibere ANAC n.1134/2017 e n.1064/2019; rispettare il termine del 31 gennaio per l'approvazione del PTPCT	Pubblicazione delle misure nella sez. "Disposizioni generali"(link) e "Altri contenuti" di Società Trasparente; monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto delle norme e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	Risulta pubblicato solo il PTPCT 2 2022, adottato in data 20/06/20		Pubblicare anche i PTPCT 2017-2019, 2018-2020 e 2019- 2021; rispettare il termine previsto per l'approvazione del PTPCT
		INDIVIDUAZIONE RISCHI CORRUZIONE VALUTAZIONE SISTEMA CONTROLLI INTERNI	Ok NO	
Adeguare e	Monitoraggio da	ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	Ok	Adeguare e integrare i contenuti
integrare i contenuti minimi in base alle disposizioni previste dalle	parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso con eventuale	VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITA'/INCOMPATI BILTA' AMMINISTRATORI - DIRIGENTI PANTOUFLAGE	NO NO	minimi in base alle disposizioni previste dalle Delibere ANAC n.1134/2017 e n.1064/2019

Delibere ANAC	segnalazione	FORMAZIONE	Ok	
n.1134/2017 e	delle criticità	WHISTLEBLOWING	NO	
n.1064/2019		ROTAZIONE DEL PERSONALE	Ok	

CONTROLLO	DICEMBRE 2020	
	DICEIVIBRE 2020	CORRETTIVE RICHIESTE
		PER IL 2021
dell'Ufficio Partecipate		ACCESSO CIVICO:
del rispetto della		Necessaria integrazione con gli obblighi
con eventuale segnalazione delle	La sezione dedicata alla	informativi di cui all'Allegato 1 della
criticità	(Whistleblowing) risulta implementata	Delibera ANAC 1134/2017 (Registro degli accessi)
	del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle	dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle Criticità Citicità Citicità Citicità Citicita Citicit

SOCIETA' / ORGANISMO: TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL

MISURE			MISURE
CORRETTIVE	MODALITA' DI		CORRETTIVE
RICHIESTE PER IL	CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020	RICHIESTE PER IL
2020		ESTO MONTORAGGIO DICEMBRE 2020	2021
Pubblicare anche	Pubblicazione		Necessario
i PTPCT 2018-	delle misure nella		integrare la
2020 e	sez. "Disposizioni		pubblicazione con
2019-2021;	generali"(link) e		dei PTPCT 2018-
rispettare le	"Altri contenuti" di Società		2020 e 2019-2021;
disposizioni previste dalle	Trasparente;		necessario effettuare la

Delibere ANAC	monitoraggio da	Risulta pubblicato il MOG 231 e le misure		pubblicazione
n.1134/2017 e	parte dell'Ufficio	integrative volte alla prevenzione della corru	anche nella sezione	
n.1064/2019;	Partecipate del	ex lege n.190 del 2012 soltanto per gli anni 2	"Altri contenuti"	
correggere la sezione di pubblicazione; rispettare il termine del 31 gennaio per l'approvazione del PTPCT	Comune di Chivasso del rispetto delle norme e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	2022; tali documenti si trovano nella sezione "Disposizioni generali" di Soc. Trasparente.	2	
		INDIVIDUAZIONE RISCHI CORRUZIONE	Ok	
Adeguare e	Monitoraggio da	VALUTAZIONE SISTEMA CONTROLLI INTERNI	NO	Adeguare e
integrare i contenuti minimi in base alle	parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di	ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	Ok	integrare i contenuti minimi in base alle
disposizioni	Chivasso con	VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE		disposizioni
previste dalle	eventuale	INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILTA'		previste dalle
Delibere ANAC n.1134/2017 e	segnalazione delle criticità	AMMINISTRATORI - DIRIGENTI	Ok	Delibere ANAC n.1134/2017 e
n.1064/2019		PANTOUFLAGE	NO	n.1064/2019
		FORMAZIONE	Ok	
		WHISTLEBLOWING	Ok	
		ROTAZIONE DEL PERSONALE	NO	

MISURE	MODALITA' DI	ESITO MONITORAGGIO	MISURE CORRETTIVE RICHIESTE
CORRETTIVE	CONTROLLO	DICEMBRE 2020	PER IL 2021
RICHIESTE PER			
IL 2020			
	Monitoraggio da parte	Alcuni documenti non	Adeguamento e aggiornamento
	dell'Ufficio Partecipate	risultano inseriti nelle	della sezione "Società Trasparente"
	del Comune di Chivasso	sezioni corrette e/o	(Allegato 1 della Delibera ANAC
Adeguamento	del rispetto della	aggiornati	1134/2017)
е	normativa e dei termini		
aggiornamento	con eventuale		
della sezione	segnalazione delle		
"Società			
Trasparente"	criticità		

SOCIETA' / ORGANISMO: PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE

MISURE	MODALITA' DI	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE	MISURE
CORRETTIVE	CONTROLLO	2020	CORRETTIVE RICHIESTE
RICHIESTE PER			PER IL 2021
IL 2020			
	Pubblicazione delle	Il PTPCT 2019-2021 risulta pubblicato	Adempimento rispettato
	misure nella sez.	nella corretta sezione di Società	
	"Disposizioni	Trasparente	
	generali"(link) e "Altri		
	contenuti" di Società		
	Trasparente;		
Pubblicare	monitoraggio da parte		
anche il PTPCT	dell'Ufficio Partecipate		
2019-2021	del Comune di Chivasso		

del rispetto delle	
norme e dei termini	
con eventuale	
segnalazione delle	
criticità	

MISURE	MODALITA' DI	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE	MISURE
CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2020	CONTROLLO	2020	CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2021
Adeguamento e aggiornamento della sezione "Amministrazio ne Trasparente"	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	Alcuni documenti non risultano pubblicati e/o aggiornati	ACCESSO CIVICO: Necessaria integrazione con gli obblighi informativi di cui all'Allegato 1 della Delibera ANAC 1134/2017 (Registro degli accessi)

SOCIETA' / ORGANISMO: AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

MISURE	MODALITA' DI	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE	MISURE
CORRETTIVE RICHIESTE PER	CONTROLLO	2020	CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2021
IL 2020			

	Partecipate del Comune	Risulta pubblicato il PTPCT 2020-	
	di Chivasso del rispetto	2022; la pubblicazione è nella	
	delle norme e dei	sezione <i>"Altri contenuti"</i> di Amm.ne	Necessario integrare la
Pubblicare	termini con eventuale	Trasparente	pubblicazione con i PTPCT
anche i PTPCT	segnalazione delle		2018-2020 e 2019-2021.
2018-2020 e	criticità		
2019-2021;			
rispettare le disposizioni previste dalle Delibere ANAC n.1134/2017 e n.1064/2019			

MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER 2020	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020	MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER 2021
Integrare il PTPCT con l'adozione di una specifica disciplina interna per la gestione delle istanze di accesso civico	Pubblicazione della disciplina nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente	Adempimento rispettato	/
Adeguamento e aggiornamento della sezione "Società Trasparente"	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	Alcuni documenti non risultano inseriti nelle sezioni corrette e/o aggiornati	Adeguamento e aggiornamento della sezione "Società Trasparente" (Allegato 1 della Delibera ANAC 1134/2017)

SOCIETA' / ORGANISMO: CONSORZIO DI BACINO 16

MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2020	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020		MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2021
Pubblicare anche i PTPCT 2018-2020 e 2019-2021; rispettare il termine del 31 gennaio per l'approvazione del PTPCT	Pubblicazione delle misure nella sez. "Disposizioni generali"(link) e "Altri contenuti" di Società Trasparente; monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto delle norme e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	Risultano pubblicati soltanto il PTPCT 2017- 2019 (adottato il 13/03/2017) ed il PTPCT 2020-2022 (adottato il 05/02/2020)		Pubblicare anche i PTPCT 2018-2020 e 2019-2021; rispettare il termine previsto per l'approvazione del PTPCT 2021
		INDIVIDUAZIONE RISCHI CORRUZIONE VALUTAZIONE SISTEMA	Ok NO	
Adeguare e integrare i contenuti minimi	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del	CONTROLLI INTERNI ADOZIONE CODICE DI COMPORTAME NTO	Ok	Adeguare e integrare i contenuti minimi in base alle disposizioni previste dalla Delibera n.1064/2019 (PNA
in base alle disposizioni previste dalla Delibera n.1064/2019 (PNA 2019)	Comune di Chivasso con eventuale segnalazione delle criticità	VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITA'/INCOMP ATIBILTA' AMMINISTRATORI - DIRIGENTI	NO	2019)
		PANTOUFLAGE	NO	
		FORMAZIONE	Ok	
		WHISTLEBLOWING	Ok	
		ROTAZIONE DEL PERSONALE	Ok	

MISURE CORRETTIVE RICHIESTE	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020	MISURE CORRETTIVE RICHIESTE
Integrare il PTPCT con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati	Pubblicazione nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente	Non risulta indicato nessun nominativo né alcun ruolo all'interno del Piano	Integrare il PTPCT con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati
Integrare il PTPCT con l'adozione di una specifica disciplina interna per la gestione delle istanze di accesso civico	Pubblicazione della disciplina nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente	Adempimento rispettato	/
Adeguamento e aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente"; Implementazione della parte dedicata alla Segnalazione illeciti (Whistleblowing); Implementazione della parte dedicata all'Accesso Civico	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	Risulta implementata soltanto la sezione dedicata all'Accesso Civico	Necessaria implementazio ne della parte dedicata alla Segnalazione illeciti (Whistleblowi ng)

SOCIETA' / ORGANISMO: ATO 3

MISURE CORRETTIVE RICHIESTE	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020		MISURE CORRETTIVE RICHIESTE
Pubblicazione della nomina nella sez. "Altri contenuti" di Società Trasparente	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto delle norme con eventuale segnalazione delle criticità	L'atto di nomina risulta pubblicato nella sezione "Disposizioni Generali" di Amministrazione trasparente		Necessario effettuare la pubblicazione nella sezione di pubblicazione "Altri contenuti"
Pubblicare anche il PTPCT 2019-2021	Pubblicazione delle misure nella sez. "Disposizioni generali"(link) e "Altri contenuti" di Società Trasparente; monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto delle norme e dei termini con eventuale segnalazione delle criti cità	Il PTPCT 2019-2021 risulta pubblicato nella sezione "Disposizioni Generali" di Amministrazione trasparente		Necessario effettuare la pubblicazione nella sezione di pubblicazione "Altri contenuti"
	3.00	INDIVIDUAZIONE RISCHI CORRUZIONE	Ok	
		VALUTAZIONE SISTEMA CONTROLLI INTERNI	NO	Adeguare e integrare i
Adeguare e	Monitoraggio da	ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	NO	contenuti minimi in base alle disposizioni previste dalle
integrare i contenuti minimi in base alle disposizioni previste dalla	parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso con eventuale	VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITA'/INCO MPATIBILTA' AMMINISTRATORI -	Ok	Delibere ANAC n.1134/2017 e n.1064/2019

Delibera n.1064/2019 (PNA 2019)	segnalazione delle criticità	DIRIGENTI		
		PANTOUFLAGE	NO	
		FORMAZIONE	Ok	
		WHISTLEBLOWING	NO	
		ROTAZIONE DEL PERSONALE	Ok	

MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2021	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020	MISURE CORRETTIVE RICHIESTE PER IL 2021
Integrare il PTPCT con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati	Pubblicazione nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente	Non risulta indicato nessun nominativo né alcun ruolo all'interno del Piano	Necessario integrare il PTPCT con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati
Integrare il PTPCT con l'adozione di una specifica disciplina interna per la gestione delle istanze di accesso civico	Pubblicazione della disciplina nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente	Non risulta adottata alcuna misura organizzativa	Necessario integrare il PTPCT con l'adozione di una specifica disciplina interna per la gestione delle istanze di accesso civico
Adeguamento e aggiornamento della sezione "Amministrazio ne Trasparente"	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle	Alcuni documenti non risultano inseriti nelle sezioni corrette e/o aggiornati	Adeguamento e aggiornamento della sezione "Società Trasparente" (Allegato 1 della Delibera ANAC 1134/2017)

criticità	

Relativamente alla **Società CHIND s.r.l.** in **concordato preventivo** non in continuità aziendale (società controllata) il Comune di Chivasso ha richiesto con nota prot.n. 49404/19, di individuare la figura del RPCT, nella persona del dott. Roberto Germanetti, sindaco unico della società, in quanto, trovandosi la società in situazione di concordato, non è previsto per la stessa l'obbligo di nomina dell'Organismo di vigilanza.

Inoltre, il Comune di Chivasso, non avendo riscontrato l'esistenza di un sito web della società CHIND s.r.l., così come previsto dalla delibera ANAC n.1134/17, la quale afferma che "per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione "Società trasparente" e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità", ha comunicato con nota prot.n.53712/19 quanto segue "il Comune di Chivasso rende disponibile una sezione del proprio sito in cui predisporre la sezione "Società trasparente" e si rende altresì disponibile a pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità, senza accollarsi qualsiasi tipologia di costo derivante dalle attività propedeutiche tecniche ed informatiche per la predisposizione della suddetta sezione "Società trasparente", che, pertanto, rimangono obbligatoriamente a carico della società". Nel corso del 2020 si è provveduto alla creazione di tale link https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/societa-trasparente-chind-srl-in-liquidazione; segnala tuttavia che non è stato possibile portare a completamento entro il 2020 alcune delle attività previste, in quanto in data 14.08.2020 è deceduto il liquidatore della società, Dott. Giuseppe Coppa; tale avvenimento ha reso necessario esperire la procedura di nomina del nuovo liquidatore, che ha portato alla nomina dell'Avv. Carlo Bosi nell'Assemblea dei Soci del 22.10.2020. Si provvederà pertanto nel corso del 2021 a proseguire nella rimozione delle criticità riscontrate.

E' previsto inoltre, per le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, l'utilizzo e la compilazione, della scheda per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. E' inoltre previsto per le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, l'inserimento dei PTPCT sulla piattaforma ANAC.

<u>Tabella Prospetto riepilogativo di Monitoraggio sugli adempimenti 2020 e nuovi adempimenti 2021</u>

Società CHIND srl (in concordato preventivo)

Interventi da Realizzare nel 2020	Modalità di controllo	Indicatore di attuazione	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020
Nomina del RPCT	Pubblicazione dell'atto di nomina nella sezione Altri contenuti di Società trasparente	Avvenuta pubblicazione	In data 23.06.2020 è stato inviato al liquidatore Dr. Coppa il format della nomina del RPCT della società e nell'Assemblea dei Soci del 16.11.2020 è stato nominato RPCT il Dott. Roberto GERMANETTI, Sindaco unico della società.
Invio dei documenti da pubblicare sulla sezione Società trasparente istituita sul sito istituzionale del Comune di Chivasso	Invio documenti	Avvenuto invio	La società ha provveduto ad inviare la documentazione necessaria e la medesima è stata pubblicata nella sezione "SOCIETA' TRASPARENTE – CHIND SRL IN LIQUIDAZIONE" istituita presso il sito istituzionale del Comune di Chivasso in data 01.07.2020.
Adozione di una disciplina specifica interna per la gestione delle istanze di accesso civico	Pubblicazione della disciplina nella sezione "Altri contenuti" di Società trasparente	Avvenuta pubblicazione	Criticità non rimossa. Previsto completamento attività per il 2021
Adozione misure integrative di prevenzion e della corruzione Anno 2018/20- 2019/21	Pubblicazione delle misure nella sezione "Altri contenuti" di Società trasparente	Avvenuta pubblicazione	Criticità non rimossa. Previsto completamento attività per il 2021

Per il 2020 è stato inoltre effettuato un **censimento delle associazioni** a cui il Comune di Chivasso aderisce, a seguito del quale si è riscontrato che è presente un'unica adesione a LABSUS, associazione con bilancio inferiore ai 500.000 euro, per la quale quindi non è prevista l'applicazione del PNA.

3.1.3) Le società a partecipazione pubblica non in controllo: società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art.2 bis, co.3 del d.lgs.33/13

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni non in controllo, come definite dal d.lgs.

175/2016, e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che, pur rispettando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sono sottoposti solo agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse e all'accesso civico generalizzato. L'ANAC ha precisato che i soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza sono le associazioni, le fondazioni e altri enti interamente privati – anche in forma societaria – non partecipati dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e che svolgano attività di pubblico interesse, a prescindere dunque dalla provenienza di risorse pubbliche.

Per questa categoria di soggetti non è quindi prevista l'adozione del PTPCT, anche se l'ANAC, nella delibera n.1134/17, ha sottolineato il fatto che le amministrazioni partecipanti, anche se non detengono un potere di influenza diretto, potranno promuovere l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231, o nel caso fosse mancante, l'adozione del modello stesso; inoltre le società partecipate e non controllate non hanno l'obbligo di nominare un loro Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'attività di vigilanza del Comune di Chivasso

Anche per quanto riguarda le società in partecipazione pubblica non di controllo, il Comune di Chivasso, invierà una comunicazione in cui verrà richiesto di adempiere a quanto previsto dal presente PTPCT.

Tabella Prospetto riepilogativo di Monitoraggio sugli adempimenti 2020 e nuovi adempimenti 2021

SOCIETA' / ORGANISMO: TRM SpA

ANTICORRUZIONE

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni non in controllo, come definite dal d.lgs.175/2016, e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che, pur rispettando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sono sottoposti solo agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse, all'accesso civico

generalizzato. Per questa categoria di soggetti non è quindi prevista l'adozione del PTPCT, anche se l'Anac, nella delibera n.1134/17, ha sottolineato il fatto che le amministrazioni partecipanti, anche se non detengono un potere di influenza diretto, potranno promuovere l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231, o nel caso fosse mancante, l'adozione del modello

stesso; inoltre le società partecipate e non controllate non hanno l'obbligo di nominare un loro Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

TRASPARENZA	TRASPARENZA					
ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2019		MISURE CORRETTIVE RICHIESTE	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO MONITORAGGIO DICEMBRE 2020/NUOVI ADEMPIMENTI 2021		
MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCESSO CIVICO	Non risulta adottata alcuna misura organizzativa	Pubblicazione della disciplina nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune di Chivasso del rispetto della normativa e dei termini con eventuale segnalazione delle criticità	Adempimento rispettato		

	Alcuni	Adeguamento e	Monitoraggio da parte dell'Ufficio Partecipate del	Risultano attivati
	documenti	aggiornamento della	Comune di Chivasso	soltanto gli
	non risultano	sezione "Società	del rispetto della	indirizzi mail e
COMPILAZIONE SITO WEB	inseriti nelle	Trasparente"	normativa e dei	PEC ed i contatti
SECONDO NORMATIVA	sezioni		termini con	telefonici.
(ALLEGATO 1 DELIBERA	corrette e/o		eventuale	Necessaria
ANAC 1134/2017)	aggiornati		segnalazione delle	integrazione con
			criticità	gli obblighi
				informativi di cui
				all'Allegato 1
				della Delibera
				ANAC 1134/2017
				(<u>NUOVO</u>
				ADEMPIMENTO
				<u>2021</u>)

4.L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla **Commissione** per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "perfomance" delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di **Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).**

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La mission dell'ANAC può essere individuata "nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione."

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi **compiti e funzioni**, infatti l'ANAC:

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
 - 2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- 3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- 4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- 6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività

amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Con Regolamento del 29 marzo 2017 (Delibera n.330 del 29marzo 2017) l'ANAC ha chiarito **le modalità di interlocuzione con il RPCT**. E' al RPCT dell'amministrazione che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 1, co.2, lett. F), della l.190/12.

Il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti in tempi brevi, corredati da una relazione esaustiva. Con riferimento alla **vigilanza e al controllo sulla trasparenza** esercitata da ANAC, relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi mediante richieste di informazioni, atti, viene a sua volta assegnato al RPCT il compito di svolgere all'interno dell'ente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione stessa degli obblighi di pubblicazione, garantendo completezza, chiarezza e aggiornamento, e segnalando all'OIV, all'organo politico, e all'ANAC, nei casi più gravi, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi.

5.IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC. Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategicogestionale. L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo. L'ANAC ha, infine, poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla I. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione. L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare. Il PNA, dunque, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l'efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione.

6. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)

Così come previsto dal PNA 2019 dell'ANAC, il sistema di prevenzione della corruzione previsto dal nostro ordinamento prevede la formulazione e l'attuazione di misure che siano organizzate tramite un'azione coordinata tra strategia nazionale, rappresentata dai PNA dell'ANAC, e strategia interna ad ogni amministrazione, rappresentata dai rispettivi PTPCT, attraverso cui viene svolta un'analisi del relativo livello di esposizione al rischio, e sono definite le misure correttive da attuare per prevenire i rischi stessi. Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

La predisposizione di un buon PTPCT richiede però diversi elementi importanti, tra cui prima di tutto il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, che come previsto nel PNA 2019, dovrebbe assumere un ruolo pro attivo nel processo di definizione delle strategie e misure per il rischio, favorendo la creazione di un contesto organizzativo favorevole nei confronti del RPCT, caratterizzato da una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio.

Altro elemento su cui il PNA 2019 pone l'attenzione è rappresentato dalla collaborazione tra amministrazioni, tramite la condivisione di metodologie di lavoro e/o esperienze già maturate; il Comune di Chivasso, nell'ambito dell'attività di mappatura dei processi a rischio, partire dal 2019 e proseguendo in parte nel 2020, ha infatti utilizzato l'esperienza già maturata dal nuovo Comandante di Polizia Municipale presso il precedente ente in cui aveva prestato servizio, relativamente alla rappresentazione grafica dei processi dell'ente e relativa analisi dei rischi di corruzione, organizzando degli incontri con i Responsabili dei vari servizi del Comune di Chivasso durante i quali sono stati analizzati i processi selezionati per la predisposizione del PTPCT 2020/22; la stessa attività è poi proseguita ad inizio anno 2020, fino all'inizio dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, per poi proseguire a fine anno 2020, per la predisposizione del nuovo PTPCT 2021/23.

Uno dei contenuti fondamentali del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli **obblighi di trasparenza**. La volontà di semplificare le attività delle amministrazioni in materia di anticorruzione ha comportato che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, quindi, le soluzioni organizzative utili ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente in cui possano essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. **Destinatario** di tale Piano è **tutto il personale** che presta a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012). La violazione da parte dei dipendenti delle misure di

prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 14).

Particolare importanza assume anche la capacità delle amministrazioni di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità. Alla luce di questo, è stato organizzato un incontro, a gennaio 2020, con la Consulta per la Legalità, durante il quale il RPCT ha presentato il nuovo PTPCT 2020-2022. Compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto, si cercherà di organizzare anche nel 2021 un incontro simile, a distanza, per la presentazione del nuovo PTPCT 2021/23. La bozza del PTPCT viene, inoltre, pubblicata sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni, con l'indicazione dell'indirizzo mail e tempistiche da rispettare, per consentire ai cittadini interessati di inviare ulteriori consigli e commenti in merito alle misure anticorruzione previste dal Piano stesso. Per il 2020, è stato invece prevista la possibilità di inviare eventuali osservazioni relative al PTPCT durante tutto il corso dell'anno.

I PTPCT devono essere **pubblicati** non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Inoltre, in relazione a quanto stabilito nel PNA 2019, secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi all'ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), nel corso del 2020 si è provveduto al caricamento del PTPCT 2019-21 sulla **piattaforma ANAC**, utilizzata per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Si è provveduto inoltre alla predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; questa relazione annuale è da considerarsi quale importante strumento di monitoraggio con cui verificare il livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT, e viene inoltre trasmessa al Nucleo di valutazione e Organo di indirizzo, e allegata al PTPCT 2021.

6.1 Processo di adozione del PTPCT

L'attività di elaborazione del Piano, nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, co. 8), ma spetta al RPCT, proprio perché è necessaria una profonda conoscenza dell'ente e della relativa struttura organizzativa; non possono infatti essere affidati incarichi di consulenza o essere utilizzati schemi forniti da soggetti esterni, in quanto è invece importante che ogni amministrazione svolga effettivamente un'analisi del rischio e individui le misure di prevenzione più adatte.

Relativamente al processo di adozione del PTPCT, è auspicabile la maggior condivisione possibile delle misure da parte degli organi di indirizzo; infatti la **bozza di PTPCT** del Comune di Chivasso viene discussa e

adottata, su proposta del RPCT, con una prima delibera di Giunta Comunale, e poi successivamente viene approvato con un secondo passaggio in Giunta Comunale, entro il 31/01. Il Piano viene tra l'altro elaborato coerentemente con le linee guida approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 28.11.2016, e deve assicurare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso la pubblicizzazione dello stesso, nella logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità. A questo scopo viene organizzato un incontro con la Consulta della Legalità del Comune di Chivasso in cui il RPCT espone e presenta il nuovo PTPCT 2021/23 e le relative misure previste. La proposta di Piano viene inoltre pubblicata sul sito web www.comune.chivasso.to.it allo scopo di raccogliere suggerimenti e osservazioni da parte di cittadini, comitati, associazioni o rappresentanze delle categorie produttive che consentano di formulare un documento definitivo condiviso.

Contemporaneamente la proposta è inviata via e-mail ai **consiglieri**, sia di maggioranza che di opposizione, con invito a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; vengono inseriti, se accogliibili, nel Piano gli emendamenti e le correzioni suggeriti dai consiglieri, e dai cittadini ed infine viene approvato da parte della Giunta il documento definitivo.

E' stata prevista inoltre la possibilità, per i cittadini o chi ne fosse interessato, di inviare suggerimenti e/o osservazioni durante tutto il corso del 2020, dando informazione di tale opportunità sul sito internet istituzionale e sul giornale dell'Amministrazione comunale Chivasso News.

7. I SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT

1) Organi di indirizzo

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità nei confronti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure che vengono inserite nel PTPCT e non impone una loro particolare partecipazione, ma nonostante questo, sono chiamati a rispondere in caso di mancata adozione del Piano stesso, ed è richiesta alle amministrazioni un'ampia **condivisione** delle misure adottate. L'ANAC ha inoltre sottolineato che il ridotto coinvolgimento da parte degli organi di indirizzo è un elemento che pregiudica la qualità dei PTPCT, evidenziando quindi l'importanza di avere un organo di indirizzo politico —amministrativo con un ruolo proattivo e in grado di creare un contesto istituzionale favorevole e di supporto anche nei confronti del RPCT.

Tra i compiti assegnati agli organi di indirizzo ci sono:

a) <u>nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione</u>

Negli enti locali il RPCT è individuato, di norma, nel segretario comunale o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.

b) definizione degli obiettivi strategici in materia di corruzione e trasparenza

L'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico gestionale, ed in particolare del Documento Unico di Programmazione – DUP. In particolare, l'attuale Amministrazione ha previsto sia nelle linee programmatiche, approvate con delibera di Consiglio

n.68 del 13/11/17, sia nel DUP 2021-2023-Sezione Strategica, approvato con delibera di Consiglio n.40 del 28/09/2020, un indirizzo strategico specifico, "Ripartire dalla Legalità", secondo cui "l'Amministrazione intende tutelare le istituzioni democratiche, essere strumento di prevenzione e contrasto ai comportamenti improntati all'illegalità, sviluppare la cultura della legalità nella realtà sociale chivassese, attraverso la trasparenza degli atti amministrativi, il coinvolgimento delle associazioni del territorio, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli albi professionali e degli istituti di credito, con il contributo della Libera Università della legalità, della Consulta comunale per la Legalità, degli istituti scolastici e con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e della Magistratura". Alla luce del sopra citato indirizzo strategico in materia di legalità, sono stati quindi previsti due obiettivi strategici "Contrasto all'illegalità" "prevenire e contrastare comportamenti improntati all'illegalità, sviluppare la cultura della legalità nella realtà sociale chivassese, per scongiurare infiltrazioni della malavita nelle istituzioni e nel tessuto economico del territorio", e "Sviluppo di un'economia sana" per "sostenere e sviluppare un'economia sana sul nostro territorio, attraverso la diffusione di strumenti finanziari destinati allo sviluppo economico e sociale del territorio".

Nella Sezione Operativa del DUP (SEO-DUP) sono stati quindi previsti relativamente all'obiettivo strategico "Contrasto dell'illegalità" ulteriori due **obiettivi operativi**, ovvero "PA sempre più aperta ed efficiente" e "Consulta della Legalità, collaborazione con Libera e Avviso Pubblico, contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), Libera Università della Legalità, e consolidamento del Piano Anticorruzione", il primo rivolto ad "orientare l'azione amministrativa alla piena trasparenza e al rigore nelle funzioni di controllo che spettano al Consiglio comunale ed al rispetto delle regole, dell'imparzialità, per garantire ai cittadini una PA sempre più aperta ed efficiente", e il secondo relativo alla "prosecuzione dell'attività della Consulta della Legalità, utile a promuovere e diffondere la cultura della legalità nel tessuto sociale chivassese e coinvolgere organizzazioni sindacali e di categoria, del territorio, albi professionali, istituti di credito, e la cittadinanza; la continuazione della collaborazione con Libera e Avviso Pubblico per intraprendere percorsi condivisi di formazione sulle tematiche della Legalità, in modo da garantire un aggiornamento costante sulle azioni da intraprendere per contrastare l'illegalità; la prosecuzione e sviluppo dell'attività di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), al fine di mantenere attivo il tavolo GAP con la presenza dell'ASLTO4, e contrastare tale patologia attraverso la realizzazione di momenti informativi e divulgativi, e offrendo,

congiuntamente, alternative di "gioco sano"; la prosecuzione dell'attività della Libera Università della Legalità e delle relative azioni di formazione nelle scuole cittadine con il coinvolgimento di associazioni locali ed insegnanti per contrastare il fenomeno mafia e favorire la cultura del senso civico e della legalità tra gli alunni chivassesi, a partire dalla scuola dell'infanzia".

Gli **obiettivi operativi** previsti nella SEO-DUP danno poi luogo, nel corso dei cinque anni di mandato dell'amministrazione, a dei progetti di sviluppo, che sono specificati e raccolti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

c) <u>Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza</u>

La Giunta adotta, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

2) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura del RPCT nasce con la legge 190/2012, ed è strettamente correlato al PTPCT perché si occupa della predisposizione del documento e di verificarne l'attuazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è la dott.ssa Giuseppina De Biase designato con decreto del sindaco numero 1 del 19.1.2016. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 rafforzano il ruolo dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza anche degli Enti Locali, facendo confluire in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Visto il ruolo importante e delicato, l'ANAC, già nel PNA 2016, aveva sottolineato il fatto che la scelta di questa figura dovesse ricadere su persone che avessero sempre avuto una condotta integerrima, escludendo chi avesse ricevuto provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

L'ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA, ha aggiunto che l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative all'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel d.lgs. n.235/12, art. 7, co. 1, lett.da a) ad f), nonché quelle relative ai reati contro la PA.

Sottolinea inoltre il fatto che il RPCT debba dare comunicazione tempestiva all'ente presso cui presta servizio in caso di condanne di primo grado, nei casi sopra specificati. Allo stesso tempo, l'ente è tenuto alla revoca dell'incarico, comunicando il provvedimento di revoca all'ANAC.

a) Le principali funzioni del RPCT

Compete al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- la predisposizione e verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- la segnalazione all'organo di indirizzo e Nucleo di valutazione delle eventuali disfunzioni legate alle misure previste per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- la verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione:
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione (art. 1, decimo comma della Legge 190 del 2012);
- la redazione della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta rispetto a quanto previsto dal Piano;
- attività di controllo sugli adempimenti legati alla trasparenza, in qualità di Responsabile della Trasparenza, oltre che della prevenzione della corruzione, svolgendo stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- il riesame dei casi di accesso civico con diniego totale o parziale, o mancata risposta entro il termine previsto;
- il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, in raccordo con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, così come previsto dall'art. 15, d.lgs. 39/13

Il Responsabile inoltre presidia il processo whistleblowing, riceve le segnalazioni, ha il compito di

trattare le segnalazioni e di individuare nel Piano di prevenzione della corruzione specifiche misure in materia di whistleblowing e di verificarne l'attuazione. Tra le misure a protezione del whistleblower occorre prevedere e presidiare i seguenti aspetti:

- tutela identità del whistleblower;
- sottrazione della denuncia al diritto di accesso;
- divieto di discriminazione del segnalante.

Il responsabile svolge una prima attività istruttoria sui fatti segnalati.

b) <u>I poteri del RPCT</u>

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'Autorità ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower. I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui **poteri istruttori**, e relativi limiti, del RPCT in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva, ANAC ha valutato positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

I **poteri di interlocuzione e controllo** del RPC sono stati rafforzati attraverso l'introduzione nel Codice di comportamento dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, la cui violazione è da prevedere come grave ipotesi di responsabilità disciplinare (per attuare art. 1, comma 9, lett. c), L. n.

190/12 e art. 8, dpr n. 62/2013).

c) La posizione di indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo del RPCT

Le modifiche apportate dal legislatore con il d.lgs. n. 97/2016 rafforzano e tutelano il ruolo del RPCT sotto l'aspetto dell'autonomia, con le seguenti misure:

-l'organo di indirizzo è tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

-dovere di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie, quindi non più solo in caso di revoca, dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni;

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle del Nucleo di valutazione, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- la facoltà al Nucleo di valutazione di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- 2. che il responsabile trasmetta anche al Nucleo di valutazione la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

d) La revoca del RPCT e le misure discriminatorie nei suoi confronti

L'aggiornamento 2018 al PNA ha previsto la possibilità per l'ANAC, in caso di revoca dell'incarico del RPCT, di richiedere all'ente che ha adottato il provvedimento di revoca, il **riesame** della decisione nel caso rilevi che la revoca sia legata alle attività stesse svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. L'ANAC ha 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, per fare richiesta di riesame, sospendendo in questo modo l'efficacia della revoca. Viene inoltre stabilito che bisogna tenere distinti i provvedimenti di revoca del RPCT dalle altre misure discriminatorie adottate sempre nei confronti del RPCT per motivi legati alle sue funzioni particolari, infatti la revoca può essere oggetto di riesame ai sensi della disciplina di cui all.art.1, co. 82, della legge 190/12 e all'art.15, co. 3, del d.lgs. 39/2013, mentre per le altre misure discriminatorie bisogna far riferimento all'art.1, co. 7, della l.190/12, ultimo periodo.

e) Le responsabilità del RPCT

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza

passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori forme di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. n. 165/01 che si configura nel caso di "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

2) Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di valutazione ottempera a tutti gli obblighi sanciti dalla L.190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 posti specificamente in capo all'organismo medesimo.

Il nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi del Piano triennale anticorruzione e il Piano della performance. Il Nucleo di Valutazione utilizza, altresì, le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

3) Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.)

L'Ufficio procedimenti disciplinari:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D. Lgs. n. 165 del 2001);
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- interagisce con il RPC per dati e informazioni circa la situazione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Chivasso è la dott.ssa Giuseppina De Biase; è stato inoltre nel 2019 adottato un Regolamento apposito per disciplinare l'attività di tale ufficio con delibera di Giunta Comunale n.280/2019.

4) II RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati richiesti e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) ha, pertanto, il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla verifica ed all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa presenti nell'AUSA.

L'individuazione del RASA è intesa dal PNA come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Chivasso è la dott.ssa Roberta Colavitto, dirigente del settore Servizi Amministrativi.

5) Il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio

Visto quanto previsto dal d.lgs. 109/2007, e il d.lgs. 231/2007, la nomina di Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio è stata assegnata alla dott.ssa Giuseppina De Biase.

6) Compiti e funzioni dei dipendenti del Comune di Chivasso in materia di prevenzione di corruzione

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

In particolare, i dipendenti del Comune di Chivasso sono tenuti a partecipare al processo di gestione del rischio, osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14 Legge n. 190/2012), segnalare le situazioni di illecito (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ed evidenziare casi di conflitto di interessi. È imprescindibile quindi un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Alla responsabilità del RPCT si affiancano quindi con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione,

impulso e coordinamento e il cui funzionamento risulta strettamente correlato al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Anche il PNA 2019 ha sottolineato quanto sia decisivo il coinvolgimento di tutto il personale in servizio per la qualità del PTPCT e delle relative misure, sia in sede di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi, sia in sede di definizione delle misure di prevenzione. Si ricorda infatti, che sono previsti provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei dipendenti che non collaborano con il RPCT. Per incrementare la collaborazione dei vari Responsabili, nel nuovo contratto decentrato del Comune di Chivasso, definito nel corso del 2019, è stato infatti stabilito che le misure previste nella mappa dei processi a rischio corruzione, allegata ogni anno al PTPCT, costituiscono obiettivi di risultato per i singoli Dirigenti e Posizioni organizzative.

6.1) Responsabilità disciplinare

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e gli obblighi di collaborazione previsti nel PTPCT e dei principi e regole di condotta previsti nel codice di comportamento da parte dei dirigenti e da parte dei dipendenti è fonte di responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

6.2) Danno all'immagine

La Legge n. 190/12 in materia di prevenzione della corruzione ha fissato nei casi di condanna irrevocabile per un reato contro la Pubblica Amministrazione l'entità del danno all'immagine patito dall'amministrazione a seguito del comportamento dei propri dipendenti.

L'art. 1, comma 62, Legge n. 190 del 2012) aggiunge dei nuovi commi alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 in materia Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti:

1-sexies, nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente.

8. I RAPPORTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano di analisi e valutazione dei rischi, la previsione e adozione di misure di contrasto alla

corruzione costituiscono, secondo le espresse indicazioni del PNA, un ambito da ricomprendere nel ciclo della performance. Le attività attuative della legge 190/2012 e s.m.i. e del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., devono infatti essere inserite, nella programmazione strategica e operativa definita nel Piano della performance, attraverso un'integrazione reale. Le attività programmate con il presente Piano devono quindi essere inserite quali obiettivi per la prevenzione della corruzione, negli strumenti del ciclo della performance ed in particolare nel Piano della performance.

Nello specifico, il Comune di Chivasso, ha previsto per il PEG/Piano Performance 2018-2020, approvato con delibera di Giunta n.99 del 10/05/18, di assegnare per ogni Dirigente sei obiettivi legati alla retribuzione di risultato, di cui due di questi relativi alle attività previste dalla Mappa dei processi a rischio allegata al PTPCT 2018-2020, mentre per le Posizioni organizzative, gli obiettivi collegati alla retribuzione di risultato risultano quattro, di cui due relativi alle attività da svolgersi in relazione alla Mappa dei processi a rischio già citata.

Per quanto riguarda invece il PEG 2019-2021, il Comune di Chivasso ha previsto di definire la performance organizzativa dell'ente per l'anno 2019 attraverso quattro elementi, di cui uno è stato rappresentato dalla percentuale media di realizzazione delle misure previste dalla mappa dei processi a rischio allegata al PTCPT 2019-2021.

Per il PEG 2020-2022, si è previsto invece, di inserire dei progetti di sviluppo specifici per ogni Dirigente e Posizione organizzativa, all'interno del PEG, relativi all'attuazione delle misure previste dalla mappa dei processi a rischio e dal PTPCT e relativi all'attuazione delle misure previste in materia di trasparenza. Lo stesso si prevede per il PEG 2021-2023.

9. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Trasparenza & Accesso Civico

La legge n.190/2012 individua nel rafforzamento della trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La trasparenza va assicurata attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Per **trasparenza** si deve intendere l'accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti delle persone, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, D.

Lgs.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016). Il Comune di Chivasso ha dedicato nell'home page del sito istituzionale un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", costruita in conformità a quanto previsto dall'allegato A del D.lgs. n.33/2013 con contenitori tematici, nella quale sono resi accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è prevista come obbligatoria dalla normativa vigente. Tale sezione ha consentito di razionalizzare, rendendola più fruibile, la collocazione di una serie di dati già presenti sul sito istituzionale.

La struttura di "Amministrazione trasparente" è articolata in sezioni e sotto-sezioni come disposto dalla tabella 1 allegata al D.lgs. 33/2013 e integrata dalle indicazioni riportate nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza". A partire dal 2018, il Comune di Chivasso ha adottato un nuovo sito internet istituzionale, più confacente a quanto richiesto dalle normative di legge, che rimanda ad un nuovo portale dedicato all'Amministrazione Trasparente, in cui le pubblicazioni dei diversi documenti e dati viene effettuata direttamente dai dipendenti responsabili, senza dover effettuare ulteriori passaggi di richiesta di pubblicazione, e determinando così un ulteriore semplificazione nella gestione del processo di pubblicazione e trasparenza dell'ente.

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ha inoltre introdotto, accanto all'istituto dell'accesso civico "semplice", il nuovo istituto dell'accesso civico "generalizzato". Ai sensi dell'art. 5, comma 2, "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis".

Così come previsto nel PTPCT 2018-2020 del Comune di Chivasso, nel corso del 2018 è stato adottato, con delibera di Consiglio Comunale n.14/2018, il regolamento in materia di accesso (generalizzato, civico, documentale, dei consiglieri comunali, ambientale e altri settori speciali) ed inoltre, al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle varie tipologie di richieste di accesso, sempre nel corso del 2018, è stato istituito l'Ufficio Unico per l'accesso, competente a ricevere ed a rispondere alle istanze di accesso che pervengono all'Ente.

2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ha reso necessari dei chiarimenti da parte dell'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Sostanzialmente, il regime di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, è rimasto inalterato, in quanto è consentito soltanto se previsto da una norma di legge o di un regolamento: è necessario quindi per la PA, prima di pubblicare dati e documenti con dati personali, verificare se la disciplina in materia di trasparenza prevista dal d.lgs.33/13 preveda tale obbligo. Anche nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dal d.lgs.33/13, è necessario comunque rispettare i criteri previsti in materia di trattamento dei dati personali previsti dall'art.5 del Regolamento UE, ovvero i principi di adeguatezza, pertinenza, e limitazione a quanto necessario.

Il Regolamento europeo 2016/679 (artt.37-39) ha inoltre previsto l'obbligo di nomina del **Responsabile** della protezione dei dati (RPD) per tutti i soggetti pubblici, stabilendo che tale figura può essere individuata in una professionalità interna all'ente, o attraverso un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'ente. Il Comune di Chivasso ha infatti attribuito il servizio di Data Protection Officer e consulenza in materia di protezione dei dati personali alla ditta SI.net Servizi Informativi s.r.l

2.1 Obiettivi strategici e operativi in materia di trasparenza

L'amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, già nell'ambito degli **indirizzi strategici** è stato stabilito quanto segue: "...l'Amministrazione intende tutelare le istituzioni democratiche, essere strumento di prevenzione e contrasto ai comportamenti improntati all'illegalità, sviluppare la cultura della legalità nella realtà sociale chivassese, attraverso la trasparenza degli atti amministrativi, il coinvolgimento delle associazioni del territorio, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli albi professionali e degli istituti di credito, con il contributo della Libera Università della legalità, della Consulta comunale per la Legalità, degli istituti scolastici e con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e della Magistratura". E' stato quindi previsto nel DUP SES 2021-2023, nell'ambito della linea strategica, "Strumenti per realizzare una buona politica", un ulteriore obiettivo strategico, "Amministrazione aperta", che prevede a sua volta una "partecipazione attiva alla vita cittadina in modo più trasparente e sostenibile, per un'Amministrazione che sappia ascoltare e rispondere alle richieste provenienti dalla comunità". Con riferimento all'obiettivo strategico Amministrazione aperta, è stato inoltre previsto un obiettivo operativo ovvero "Delega alla partecipazione", in relazione al quale è stata, nel corso del 2018, istituita l'interpellanza del cittadino, con l'approvazione di uno specifico Regolamento con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 26/11/2018; questo strumento è stato introdotto per promuovere la partecipazione del cittadino alla vita pubblica della propria comunità, con la

finalità di consentire ai

cittadini di rivolgere al Sindaco o al Presidente del Consiglio, ciascuno per la propria competenza rispetto all'oggetto della richiesta, domande (interpellanze) inerenti questioni di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

2.2 Soggetti coinvolti e organizzazione

La presente sezione del Piano individua, nell' allegato 1 denominato "Comune di Chivasso – Sezione "Trasparenza" - Elenco degli obblighi di Pubblicazione", i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, indicando in corrispondenza di ciascun contenuto la data di aggiornamento nel rispetto delle scadenze fissate dalla normativa. L'individuazione dei responsabili è effettuata con riferimento alla posizione organizzativa ricoperta nell'ente. La pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti indicati nella presente sezione avviene, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito istituzionale www.comune.chivasso.to.it nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Nello specifico, i referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono i sigg.ri: Sirna, Parnisari, Moreggia, La Porta, Negro, Anzalone, Citro, Verga, Ferrarello, Massaia, Bocca, Spanò, Centin, Bonomo, Vitulli, Centracchio, Sarra, Sortino, Bosello.

I Dirigenti e le Posizioni Organizzative sono responsabili dei dati e delle informazioni che sono pubblicate dai vari referenti di riferimento. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, a sua volta, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione; è infatti previsto un controllo mensile in materia di pubblicazione di tutte le delibere di Giunta e Consiglio, e un controllo quadrimestrale delle determine sorteggiate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

Nel corso del 2020 è stata prevista per il servizio Segreteria Generale un'attività nel Peg relativa al "Controllo semestrale, a campione, sull'adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale"; nello specifico si è provveduto ad effettuare controlli semestrali sul 50% delle sezioni di Amministrazione Trasparente, e a segnalare le anomalie riscontrate ai vari servizi coinvolti. In particolare a seguito del primo controllo semestrale effettuato si è riscontrato, come da relazione del RPCT del 28/07/20, che le sezioni verificate sono state le seguenti:

1) Disposizioni generali

- 2) Organizzazione
- 3) Consulenti e collaboratori
- 4) Personale
- 5) Bandi di concorso
- 6) Performance
- 7) Enti controllati
- 8) Attività e procedimenti
- 9) Provvedimenti
- 10) Controlli sulle imprese
- 11) Bandi di gara e contratti

In generale, le sezioni sono risultate complete anche se con dei dati da aggiornare, e in alcuni casi, si è riscontrata la pubblicazione di alcuni allegati non rilevanti ai fini della pubblicazione richiesta dal D.Lgs. 33/2013, e in altri si è rilevata una denominazione dei file pubblicati che potrebbe essere resa più chiara e di facile interpretazione.

Il Nucleo di valutazione è inoltre tenuto ad attestare annualmente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle PA, in quanto l'ANAC, definisce ogni anno gli obblighi di pubblicazione oggetto dell'attestazione fornendo le indicazioni necessarie; le PA sono tenute alla pubblicazione delle attestazioni nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile di ogni anno; quest'anno tale termine, vista la situazione emergenziale legata al Covid-19, è stato prorogato al 31 luglio 2020.

2.3 La qualità delle informazioni

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui alla presente sezione deve essere effettuata garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continui a produrre i suoi effetti. Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall'albero di navigazione.

3.La Formazione

La formazione del personale riveste un'importanza cruciale nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione, infatti la legge n.190/2012 impegna tutte le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione può considerarsi idoneo soltanto se, oltre a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione dei processi al rischio di corruzione e le misure ritenute idonee a prevenirlo, individua e definisce le procedure appropriate per la selezione e la conseguente formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Nel corso degli ultimi anni, il Comune di Chivasso ha infatti previsto i seguenti corsi di formazione, che hanno coinvolto tutto il personale:

- anno 2013: corso Legge 190/2012 e redazione del Piano anticorruzione, Segretario Comunale Comune di Firenze Dott. Meola;
- anno 2014: corso in materia anticorruzione, Segretario Generale Comune Chivasso Dott. Lombardi;
- anno 2015: corso in materia anticorruzione, Dott. Gattiglia;
- anno 2016: corso su Profilo neuro scientifico della corruzione e Operazione Minotauro, Dott. Gattiglia e Matteo Cerutti Sola, ref. presidio Libera di Chivasso;
- anno 2017: corso di sensibilizzazione e formazione in materia anticorruzione sul codice di comportamento e reati contro la PA, a cura del Segretario Generale Dott.ssa de Biase, Dott. Gattiglia e Avv. Castelnuovo, con la presentazione e discussione di casi concreti;

Nel corso del 2018 sono stati coinvolti anche Sindaco, assessori e consiglieri comunali in un corso di formazione in materia di anticorruzione, e nello specifico relativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione, in modo da diffondere sempre più capillarmente una cultura ed educazione alla legalità e trasparenza, così come richiesto dalle normative di legge; sempre nel corso del 2018, come ogni anno, è stato organizzato un corso di formazione che ha interessato Dirigenti, Posizioni Organizzative e nuovi assunti dell'ente in materia di prevenzione della corruzione e whistleblowing, tenuto dal dott. Formichella.

Nel corso dell'anno 2019 è stato organizzato un incontro, a cui hanno partecipato sia dipendenti sia amministratori dell'ente, organizzato tramite Avviso Pubblico, tenuto dal dott. Lucio Guarino, Segretario generale in diversi Comuni siciliani, in molti casi nominato da diverse Commissioni Prefettizie che hanno retto le Municipalità i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni

mafiose. A febbraio 2020, è stato invece organizzato un corso relativo alle segnalazioni per operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Capitano Giada Patriarca, Comandante della Compagnia Chivasso della Guardia di Finanza.

Anche per il 2021 si prevede di continuare l'attività di formazione in materia di anticorruzione, non solo per garantire un continuo approfondimento della normativa, ma anche con lo scopo di mantenere sempre elevata l'attenzione su queste problematiche.

4.Il Codice di Comportamento

L' individuazione di doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è una misura, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA 2013, PNA 2016, e PNA 2018, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti condizionati da interessi particolari in conflitto con quello generale. ANAC sottolinea come il codice di comportamento ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).

Gli enti sono quindi tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alle specifiche finalità istituzionali delle singole amministrazioni: non basta quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al d.p.r. 62/2013, ma serve una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti, in funzione delle caratteristiche di ciascuna amministrazione.

L'Ente Comune di Chivasso, con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 19.12.2013 si è dotato del proprio Codice di Comportamento, e con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 12.5.2016, lo stesso è stato modificato in applicazione del punto 7 della mappa dei processi allegata al Piano Anticorruzione 2016/2018.

Nel corso del 2020, con delibera n.177/20, l'ANAC ha approvato le nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; si darà quindi corso nei prossimi mesi all'aggiornamento del Codice di Comportamento del Comune di Chivasso, prevedendo l'inserimento, così come previsto dal PNA 2019, di un articolo relativo all'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

E' previsto un monitoraggio in merito al rispetto del Codice di comportamento, che come ogni anno,

anche nel 2020 è stato distribuito e raccolto, nei confronti di Dirigenti e P.O.; alla luce del monitoraggio effettuato, non si sono riscontrate particolari criticità.

Inoltre il Comune di Chivasso, così come previsto dal PNA 2019, applica il proprio Codice di Comportamento anche a collaboratori esterni, compresi quelli di ditte fornitrici di beni o servizi, prevedendo infatti l'inserimento della condizione di osservanza dei codici di comportamento all'interno di schemi di incarico, bandi e contratti.

5. La rotazione del personale

Per quanto concerne la definizione dell'ambito di applicazione della rotazione, il PNA 2019 sottolinea che si fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, co.2 del d.lgs.165/2001, e riguarda tutti i pubblici dipendenti.

Sono però previsti dei vincoli che devono comunque essere rispettati nell'applicazione di questa misura, che sono sia di tipo soggettivo, legati alla sede di servizio del dipendente, sia oggettivi, correlati all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa, oltre a quei casi in cui i limiti all'applicazione della misura della rotazione sono dettati dalla legge stessa che prevede la specifica qualifica professionale che deve possedere chi lavora in determinati uffici; ulteriore condizionamento è ovviamente rappresentato dalla valutazione delle attitudini e capacità professionali del singolo soggetto. In questo senso risulta di particolare importanza la formazione, in quanto strumento utile a consentire ai dipendenti l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per la rotazione stessa, prevedendo inoltre periodo di affiancamento del responsabile con il soggetto che potrebbe sostituirlo, per garantire una maggiore circolarità delle informazioni e la condivisione delle conoscenze professionali.

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale **misura organizzativa preventiva** finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Il PNA 2016 individua due tipi di rotazione:

- la **rotazione ordinaria** che interessa tutti i dipendenti che operano in aree esposte al rischio di corruzione

- la **rotazione straordinaria** che si attiva in caso di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC con delibera n.555/2018 ha sottolineato nuovamente l'importanza della rotazione del personale, specificando che, nel caso non sia possibile adottare tale misura per ragioni legate alla dimensione dell'ente, è comunque auspicabile prevedere **forme alternative** che siano in grado di garantire effetti analoghi.

Nel corso del 2019 il Comune di Chivasso ha attuato delle forme di rotazione, prevedendo lo spostamento di alcune unità di personale tra i vari servizi, e modificando inoltre l'organigramma generale dell'ente, variando l'assegnazione a Dirigenti e Posizioni Organizzative di specifici settori. Nello specifico così come previsto dalla delibera n. 198 del 20/09/18, a partire dal 01/02/19 è stata modificata la struttura organizzativa dell'ente, e in particolare, il Servizio Istruzione, è passato dall'essere assegnato all'Area Affari Generali, all'Area Servizi Amministrativi e Trasporti, e i Servizi Demografici, Elettorale e Affari Sociali, sono passati anch'essi dall'Area Affari Generali all'Area Polizia Municipale e Protezione Civile, determinando così una rotazione dei dirigenti di riferimento per i servizi in questione, e quindi una rotazione e alternanza che riduce il rischio che un Dirigente/ Posizione Organizzativa, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Con lo stesso scopo, nel corso del 2018, si è dato atto ad alcuni spostamenti di personale con mobilità interne: ad esempio un'unità di personale, proveniente dal Servizio Istruzione, è stata assegnata al SUP, un'altra unità, proveniente dal Servizio Polizia Municipale, è stata assegnata ai Servizi Amministrativi, e si è inoltre avuto uno scambio di personale tra Servizio Istruzione e Affari Sociali. Inoltre nel corso del 2018, è stato creato l'Ufficio Programmazione, Partecipate e Controlli Interni, ed è stato riassegnato il Servizio Assicurazioni, passando dall'Area Affari Generali all'Area Servizi amministrativi, Trasporti; è stato inoltre creato l'Ufficio Unico per l'Accesso, ed è stato spostato il Servizio Economato, dal Servizio Finanziario ai Servizi Amministrativi, Trasporti.

Nel corso del 2020 il Comune di Chivasso ha provveduto con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/20 alla sostituzione del funzionario responsabile del Servizio Elettorale, collocandolo inoltre alle dirette responsabilità della Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici, e attribuendone l'assegnazione all'Area Polizia Municipale e Protezione Civile, Servizi Demografici ed Elettorale, Servizio Affari Sociali; nel corso del 2020 è stato inoltre inserito un nuovo dirigente per il settore Edilizia-Suap/Commercio e Urbanistica, e lo stesso ha inoltre previsto una riorganizzazione del servizio e delle varie attività da esso svolte.

Così come stabilito nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-22 del Comune di Chivasso sono inoltre state effettuate assunzioni in diversi settori quali Personale, Edilizia, Polizia Municipale, Demografico, e di fatto, questo ha determinato un rinnovamento della composizione del personale dell'ente.

Dal monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT, relativamente alle misure alternative alla rotazione del personale, è stata prevista rotazione nelle attività di front office e back office e maggiore informatizzazione dei processi con digitalizzazione degli atti gestionali dei servizi dell'ente, con conseguente possibilità di individuazione analitica delle operazioni svolte da ogni dipendente.

Per quanto concerne il 2021 è prevista, da febbraio 2021, la sostituzione del dirigente dell'area LL.PP. che porterà ad una nuova organizzazione dei settori tecnico e urbanistico, anche in vista di una maggiore rotazione tra le varie figure professionali nella gestione delle diverse attività; si prevede inoltre il passaggio di alcuni settori a nuovi servizi determinando quindi delle modifiche nelle competenze dei vari Responsabili e Dirigenti.

Sarà inoltre richiesta, da parte del RPCT, una maggiore partecipazione di Dirigenti e Po, in merito all'applicazione della rotazione funzionale, e delle eventuali misure alternative.

Come ulteriore strumento di rotazione, l'Amministrazione intende operare scelte organizzative, di natura preventiva ed alternativa che possano avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del responsabile di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra i diversi operatori di settore, prevedendo delle forme di verifica positiva interna, evitando così l'isolamento di certe mansioni e avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività e una migliore articolazione delle competenze. Infatti una misura alternativa alla rotazione che si prevede di utilizzare, per le istruttorie più complesse o rischiose, è rappresentata dalla maggiore condivisione nell'adozione degli atti, affiancando al funzionario istruttore un altro funzionario, in moda tale che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano la valutazione degli elementi più rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. La digitalizzazione e la completa informatizzazione dei processi gestionali interni all'ente sono ulteriori modalità operative, che eliminando o riducendo al massimo gli ambiti di discrezionalità, possono rappresentare dei correttivi alle situazioni in cui non è possibile operare la rotazione del personale.

5.1 La rotazione straordinaria

Per quanto concerne la rotazione di tipo straordinario è previsto quanto stabilito dal d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, art.16, co. 1, lett. L-quater, secondo cui "i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione

svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". L'ANAC, ha adottato la delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»; la stessa specifica che si tratta

di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale, utile a garantire che nell'area in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. L'istituto della rotazione straordinaria trova applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione, ovvero dipendenti, dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato o con contrati a tempo determinato. Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, l'ANAC ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2016 e Aggiornamento 2018 al PNA), che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. Per i reati previsti da questi articoli del codice penale è da ritenersi quindi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. Relativamente alle tempistiche da rispettare nell'eventuale adozione del provvedimento di rotazione straordinaria, l'ente deve tenere conto del fatto che la misura deve essere applicata non appena viene a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. L'avvio del procedimento di rotazione richiede da parte dell'amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni utili a valutare l'effettiva gravità del fatto attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente. Proprio per questo motivo, così come richiesto dall'ANAC, è prevista l'introduzione nel Codice di Comportamento, il dovere per i dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti. Attraverso il provvedimento di rotazione straordinaria, che deve essere adeguatamente motivato, l'ente stabilisce che con la condotta corruttiva si può pregiudicare l'immagine e l'imparzialità dell'amministrazione e viene quindi di conseguenza individuato il diverso ufficio al quale il dipendente deve essere trasferito; è prevista la possibilità di attribuire un diverso incarico nella stessa sede dell'amministrazione o un trasferimento di sede. L'ANAC specifica inoltre che in caso di obiettiva impossibilità nell'attuare il trasferimento, il dipendente deve essere posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

6 Gli incarichi extraistituzionali

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere altre attività che hanno carattere di abitualità. L'art.53 del d.lgs. 165/2001 disciplina appunto gli incarichi e le prestazioni che non sono previsti e compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti pubblici e prevede appunto che la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati sia sottoposta ad un **regime autorizzatorio**, in modo tale da evitare che le attività extraistituzionali non gravino eccessivamente sul dipendente a scapito dei doveri d'ufficio o istituzionali presso l'ente principale. Oltre a questo aspetto, i commi 5 e 7 dell'art.53, prevedono che il rilascio dell'autorizzazione a svolgere questa tipologia di incarichi venga riconosciuto solo se non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

Il Comune di Chivasso ha recepito quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs.165/2001, approvando il Regolamento di disciplina degli incarichi dei dirigenti e dei dipendenti ai sensi appunto dell'art.53 del d.lgs.165/2011 e della legge 190/2012, con delibera di Giunta Comunale n.4 del 2014, in cui viene definito l'ambito di applicazione, e le differenze tra situazioni di incompatibilità assoluta, relativa, quelle di compatibilità, prevedendo inoltre, all'art.10 che "il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modello allegato, al Segretario Generale, allegando eventualmente l'istanza del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico; alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Dirigente del servizio di assegnazione, e deve essere presentata al Segretario Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati". Il dipendente deve inoltre dichiarare:

- a) che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del settore di assegnazione;
- b) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;

- d) che l'incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;
- e) che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione comunale e non ne danneggia l'immagine;
- f) che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- g) che non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
- h) che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
- i) che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
- j) che si impegna infine a fornire immediata comunicazione al dirigente del settore di appartenenza di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.
- All'art.15 del Regolamento viene inoltre stabilito che "...l'Amministrazione può conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari tipi di attività non rientranti tra i compiti e doveri d'ufficio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) l'incarico non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d'ufficio del dipendente o che comunque rientrino fra i compiti dell'ufficio di assegnazione;
- b) l'attività oggetto dell'incarico richiede elementi di forte professionalizzazione rinvenibili in determinati soggetti dipendenti dell'Ente, e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte internamente ed esternamente all'Ente stesso;
- c) il dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse nello svolgimento dell'incarico;
- d) l'incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio del dipendente.
- Il Comune di Chivasso, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, se previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione, in cui sono indicate le norme, le ragioni e i criteri di scelta dei dipendenti cui sono conferiti o autorizzati gli incarichi. All'art.5 viene inoltre stabilito che non possono essere conferiti né autorizzati incarichi che hanno o possono avere connessioni con compiti, obblighi e doveri d'ufficio del dipendente, come, ad esempio, quelli che:

- a) generano o possono generare conflitto di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dal settore di assegnazione;
- b) vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il settore di assegnazione svolge:
- funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni;
- funzioni di controllo o di vigilanza;
- funzioni relative alla concessione e alla erogazione di finanziamenti.

Relativamente alle tipologie di incarichi che vengono svolti all'esterno dai dipendenti del Comune di Chivasso, si segnalano perlopiù incarichi di tipo istituzionale, a scavalco tra due Comuni, soprattutto nel settore della Polizia Municipale, e in quei Comuni sottodimensionati in caso di particolari eventi e/o esigenze, e ancora, la partecipazione a commissioni di concorso o procedure di gara, o attività formativa.

7 I patti di integrità

Così come previsto dall'art.1, co.17 della l.190/2012, le PA possono predisporre protocolli di legalità o patti di integrità come **strumenti negoziali** che possano integrare il contratto originario tra amministrazione e operatore economico, quale parte integrante di ogni affidamento anche diretto, effettuato dalla stazione appaltante, stabilendo quindi di allegarlo al contratto d'appalto, in caso di aggiudicazione.

Il Comune di Chivasso ha quindi approvato con delibera di Giunta n.117/2016 il Patto di integrità con cui, così come previsto all'art.1 "...si obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza". L'art.2 stabilisce inoltre che "in sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente patto d'integrità". Viste le modifiche al Codice degli appalti, è stato aggiornato il Patto d'integrità con delibera di Giunta n.225/2018, stabilendo che lo stesso venga sottoposto ai concorrenti di ogni selezione pubblica e affidamento diretto di valore superiore a 1.000 euro. L'utilizzo di tale strumento è stato inoltre incentivato, prevedendone l'utilizzo anche all'interno della mappa dei processi a rischio relativamente al processo "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto)", stabilendo "la firma del Patto di Integrità da parte di tutti i partecipanti", così come previsto dalla delibera di Giunta n.225/2018.

8 Whistleblowing

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale

misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC. Con il termine di *whistleblower*, in generale, si intende il soggetto che riferisce un illecito compiuto ai danni della pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento più o meno disciplinato dalla legge. Il termine è anglosassone e deriva dall'inglese "blow the whistle" e si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o una infrazione. Nella cultura italiana, il paragone può risultare di non immediata comprensione, soprattutto a causa dell'idea dispregiativa che si ha di chi pone in essere un comportamento assimilabile alla spia e che come tale tradisce un legame o una fiducia preesistente.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono previste per il *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017, "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato". Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano. La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, ed il secondo destinato alle imprese private. La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione". L'adozione di tali misure ritorsive, viene comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing. Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro. Qualora, invece, "venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni", oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle "linee guida", sempre l'ANAC applicherà al "responsabile" una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del "responsabile" di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

La **segnalazione dell'illecito** può essere inoltrata in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte

dei conti.

Il 03/09/2020, è inoltre entrato in vigore il nuovo "Regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art.54 bis del decreto legislativo n.165/2001", approvato con la delibera del 30 ottobre 2018 n. 1033 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2020. Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l'intera struttura del Regolamento per consentire all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Considerato che il primo comma dell'art.54 bis individua l'ANAC tra i possibili destinatari delle segnalazioni di illeciti o irregolarità, l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers ha provveduto a disciplinare il procedimento di gestione delle segnalazioni inoltrate all'Autorità dal pubblico dipendente. Sono state quindi previste quattro tipologie di procedimento:

- 1- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis);
- 2- l'accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle Amministrazioni e negli Enti nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione al soggetto responsabile;
- 3- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
- 4- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell'art. 54-bis).
- Il Regolamento stabilisce inoltre che tutte le informazioni e/o dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'ANAC sono tutelati dal **segreto d'ufficio**, fatti salvi gli obblighi di segnalazione o denuncia di cui all'art.331 del codice di procedura penale.

In generale l'ANAC esercita il **potere sanzionatorio:**

- d'ufficio, nel caso in cui sia accertata una violazione di cui all'art.54 bis comma 6 nell'ambito dello svolgimento della propria funzione di vigilanza;
- su comunicazione fatta da parte dell'interessato o dalle organizzazioni sindacali, nel caso di violazioni di cui al c.6 primo periodo dell'art.54 bis, dovute a comportamenti ritorsivi nei confronti del whistleblower;

- su segnalazione con oggetto le ipotesi di cui all'art.54 bis comma 6, ovvero la segnalazione di condotte illecite e irregolarità.

Il Regolamento stabilisce che le comunicazioni e le segnalazioni devono essere inoltrate all'Autorità attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito dell'ANAC che prevede l'utilizzo di strumenti di crittografia e garantisce riservatezza dell'identità del segnalante; anche le comunicazioni dell'ANAC relative ai procedimenti stessi disciplinati dal Regolamento sono effettuate attraverso la piattaforma informatica ovvero via PEC/mail indicata dai destinatari. Per quanto riguarda l'ordine di priorità del trattamento delle comunicazioni e delle segnalazioni, lo stesso è disciplinato dall'art 7 del Regolamento, che stabilisce che si ha riguardo alla gravità dei comportamenti ritorsivi e all'eventuale danno alla salute o reiterata adozione dei comportamenti; nel caso invece di segnalazioni relative all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni si ha riguardo alla promozione del ricorso a strumenti di crittografia per garantire riservatezza.

Per quanto riguarda il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti, entro 180 giorni dall'acquisizione della segnalazione, l'ufficio procede al suo esame per valutarne l'archiviazione o trasmissione ad altro ufficio o autorità esterne. Nella segnalazione dovrà essere indicato (pena l'inammissibilità):

- la denominazione e recapiti del segnalante, nonché se posseduto l'indirizzo di PEC;
- -i fatti oggetto di segnalazione l'Amministrazione coinvolta;
- l'Amministrazione di appartenenza del segnalante e la sua qualifica;
- la descrizione delle ragioni legate all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza di quanto segnalato;

E' invece prevista l'archiviazione della segnalazione, dandone notizia al segnalante, in questi casi:

- mancanza di interesse all'integrità della PA;
- incompetenza dell'ANAC su quanto segnalato;
- manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare degli accertamenti;
- insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'ANAC;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione;
- mancanza degli elementi essenziali della segnalazione che la rendono di fatto inammissibile.

Nel caso invece la segnalazione sia accettata, l'Uffici di vigilanza la trasmette agli uffici competenti per materia, dandone informazione al segnalante; nel caso la segnalazione rilevi sotto il profilo penale o erariale, la stessa viene trasmessa all'autorità giudiziaria o contabile competente.

Il terzo Capo del Regolamento riguarda invece la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una precisa indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell'Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione (art.9). Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso (art.11).

Il quarto Capo è dedicato invece al procedimento sanzionatorio semplificato; è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-bis co. 6 secondo periodo.

L'ultimo Capo è dedicato invece alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il "Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore".

Così come previsto nel PTPCT 2018-2020, il Comune di Chivasso ha adottato un nuovo disciplinare per la tutela del dipendente che segnala illeciti, recependo proprio le novità introdotte dalla legge n.179/2017, che è stato poi portato a conoscenza di tutto l'ente da parte del RPCT. Lo stesso verrà aggiornato nel corso del 2021, in modo da recepire il nuovo Regolamento entrato in vigore il 03/09/20 per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC, ed eventualmente anche le nuove Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, nel momento in cui verranno approvate.

In relazione alla modalità di gestione delle segnalazioni di condotte illecite effettuate da dipendenti pubblici, nonché consulenti e collaboratori esterni, il Comune di Chivasso ha provveduto con determina n. 662 del 03/11/20 all'acquisto della fornitura dell'applicativo "PAWHISTLEBLOWING" basato sul software opensource Globaleaks, offerto dalla ditta ISWEB S.p.A (presente nell'elenco fornito da Agid); si tratta di un applicativo che permette di ricevere e gestire in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo le segnalazioni ricevute dagli utenti.

9 Il pantouflage o incompatibilità successiva

La legge 190/2012 ha inserito, all'art.53 del d.lgs.165/2001, il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno avuto poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta presso l'amministrazione stessa, tutto ciò per scoraggiare comportamenti impropri e scorretti da parte dei dipendenti, ed evitare pressioni da parte di privati, nonchè la possibilità che il dipendente sfrutti la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Questa disciplina, di cosiddetto pantouflage, si applica ai dipendenti delle PA, così come individuate dall'art.1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, compresi i soggetti che con la PA instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato o autonomo.

Tale limite prevede comunque la presenza di un importante presupposto, ovvero l'esercizio di poteri autoritativi e/o negoziali da parte del dipendente, attraverso "l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente". Si fa quindi riferimento ai dirigenti, funzionari con incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali, i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice come il Segretario Generale, ma anche i dipendenti che hanno comunque avuto la possibilità di incidere in maniera determinante sulle decisioni oggetto dei provvedimenti finali, collaborando attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali, o comunque partecipando al procedimento.

L'ANAC ha inoltre chiarito che nell'ambito dei poteri autoritativi e negoziali, rientrano sia i provvedimenti relativi alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, ricomprendendo anche qualsiasi atto volto a concedere vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni e sovvenzioni.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Per quanto riguarda le misure da attuare per garantire l'attuazione della normativa sul pantouflage, il Comune di Chivasso, ha inserito all'interno del Regolamento che disciplina l'assegnazione di incarichi esterni a dirigenti e dipendenti, approvato con delibera di Giunta n.4 del 2014, l'art.16 che secondo cui "...i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art. 53, comma 16–ter del D.lgs 165/2001".

Inoltre, alla luce di tutto ciò, il Comune di Chivasso, così come previsto dal PNA 2018 dell'ANAC ha inserito, nel corso del 2019, nei bandi di gara, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici.

E' stata inoltre predisposta una dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti cessati, in cui ci si impegna a rispettare il divieto al pantouflage e quanto previsto dall'art.53, co.16-ter, d.lgs. 165/2001; dal monitoraggio effettuato sul PTPCT 2020/23 tale misura è risultata rispettata.

10 Il rispetto dei termini precedimentali

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

In questo ente, è stato inoltre nominato *titolare del potere sostitutivo* il Segretario generale con deliberazione di Giunta comunale numero 177 del 17.10.2013 pubblicata dal giorno 20.12.2013, a cui qualsiasi cittadino può rivolgersi se un ufficio è in ritardo o inadempiente, affinché sostituisca l'ufficio inadempiente e concluda il procedimento.

11 <u>Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione</u>

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo 50/2016).

12 Incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti – conflitto di interesse

Una misura in grado di anticipare eventi corruttivi è rappresentata dalla gestione delle situazioni di conflitto di interesse, che si configura quando la cura dell'interesse pubblico a cui è preposto il dipendente pubblico risulta deviata per favorire un interesse diverso, che determina il rischio di comportamento dannoso per l'ente, a prescindere che si verifichi o meno una condotta impropria, infatti il rischio di conflitto di interesse fa riferimento ad un'accezione ampia, ricomprendendo non solo situazioni di conflitto di interesse reale e concreto, ma anche potenziale. E' infatti previsto con l'art. 1, co.41, della legge 190/2012, l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali, o del coniuge, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, imponendo l'obbligo di segnalazione della situazione a capo dei soggetti interessati stessi; la stessa deve essere indirizzata al dirigente o superiore gerarchico, che esamina il caso, e valuta se la situazione di conflitto di interesse è tale da ledere l'imparzialità dell'attività amministrativa. L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957. Così come sottolineato anche dal PNA 2019, il Comune di Chivasso prevede di individuare una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale, prevedendo l'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione dell'ufficio, ricordando periodicamente ai dipendenti, tramite comunicazione mail, di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, e fornendo a tutto il personale una chiara definizione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interesse dichiarate dal personale, predisponendo appositi moduli.

La verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse viene inoltre svolta anche con riferimento agli incarichi di consulenza, attraverso il rilascio di apposite dichiarazioni.

13 Gestione dei conflitti di interesse nelle gare

Le nuove linee guida ANAC per "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", prevedono che il concorrente è escluso dalla gara, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera d) del codice, come ultimo rimedio, solo quando per ragioni organizzative non altrimenti superabili, da motivare, sono impossibili sia la sostituzione del soggetto che si trova in condizioni di conflitto, sia il trasferimento dell'attività al responsabile del servizio, e inoltre, non è possibile l'adozione di misure aggiuntive di contrasto del rischio di interferenza; l'esclusione può

quindi essere conseguenza dell'impossibilità di sostituire il dipendente, ad esempio per l'elevatissima specializzazione.

Il Comune di Chivasso ha preso atto di quanto previsto dall'ANAC e tale misura è prevista nell'ambito dei bandi e contratti stipulati.

14 Il conflitto di interesse nei servizi demografici

Nell'ambito dei servizi demografici il conflitto di interesse anche potenziale si estende al dirigente, al responsabile del procedimento e a coloro che sono chiamati a rilasciare pareri anche endoprocedimentali. La nozione di conflitto di interesse riguarda gli atti di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Inoltre l'art.6 del DPR 396/2000 prevede che l'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti in cui egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti (incompatibilità). Sono da escludersi tutte quelle attività in cui i soggetti di cui sopra sono richiedenti, e non dichiaranti, oppure nei casi in cui la dichiarazione, di nascita o morte, o altro, è già stata effettuata in altro luogo, e il relativo atto di stato civile, già formato, viene solo trascritto presso il Comune a cura dell'ufficiale di stato civile parente o affine.

Nell'ambito della mappa dei processi a rischio 2019-2021, è stato previsto di inserire il monitoraggio di ulteriori processi relativi al settore dei Servizi Demografici, che risultano essere particolarmente rischiosi, e gli stessi sono stati mantenuti anche nella mappa dei processi a rischio 2020-2022 e in quella relativa al 2021/23.

15 Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità d.lgs.39/2013

Il decreto 39/2013, all'articolo 1, dà una definizione puntuale di questi termini:

- per "inconferibilità" (Capo II-III e IV del decreto 39/2013) si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per "incompatibilità" (Capo V e VI del decreto 39/2013)si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico, quindi l'"incompatibilità", preclude di ricoprire "contemporaneamente" due ruoli potenzialmente in "conflitto di interesse".

Gli incarichi a cui ci si riferisce sono incarichi dirigenziali interni ed esterni, incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e enti privati in controllo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni, sono nulli, e, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. In particolare all'art.3 del d.lgs.39/2013, si inserisce nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, stabilisce il divieto ad assumere incarichi in caso di condanna anche non definitiva per reati contro la PA, la cui durata può essere temporanea o perpetua in relazione alla presenza o meno della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia di reato. L'art. 20 del d.lgs 39/2013 prevede inoltre che l'interessato sia tenuto a rilasciare all'atto di nomina una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, e annualmente una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, prevedendo comunque da parte dell'amministrazione, un controllo di tali dichiarazioni, a seguito del quale dare efficacia all'incarico. L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa in via prioritaria al RPCT che ne cura il rispetto anche attraverso le disposizioni del PTPCT, e che contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatiblità. E' attribuito al RPCT, che viene a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs.39/2013, il compito di avviare il procedimento di accertamento della situazione di inconferibilità, la dichiarazione della nullità dell'incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico, che vieta all'organo stesso di affidare incarichi di propria competenza per un periodo di 3 mesi, e che prevede una preventiva valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Ulteriori poteri di vigilanza ed accertamento sono attribuiti all'ANAC, che può adottare provvedimenti di accertamento costitutivi di effetti giuridici, e che può accertare la nullità dell'incarico; infatti nel caso in cui, a seguito di segnalazione o d'ufficio, l'Autorità abbia accertato la non conferibilità dell'incarico, il RPCT è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti.

E' infatti stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.216/2013 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali, in cui all'art.12 è infatti stabilito che "...gli incarichi di cui agli articoli 10,11

e 14 non possono essere conferiti:

- ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile o affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;
- ai dipendenti delle aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune anche se collocati in aspettativa, ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse o il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico;
- a chi ha subito condanne anche non definitive per reati contro la PA ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013;
- a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in
 Enti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 39/2013".

Sempre all'art.12 del Regolamento è inoltre stabilito che "...l'incarico di Dirigente è altresì incompatibile nella fattispecie prevista dagli artt. 9 e 12 del D. Lgs. 39/2013":

Al termine di ogni anno, viene infatti richiesta una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai Dirigenti e Po; dal monitoraggio effettuato nel 2020, sulla base delle dichiarazioni raccolte, non sono emerse situazioni di questo genere.

Secondo l'ANAC, sarebbe necessario che le amministrazioni accettassero solo dichiarazioni complete di:

- l'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare;
- l'elenco delle "eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione" (ANAC, delib. 833/2016, pag. 8).

Sulla scorta dell'elenco degli incarichi ricoperti, sarà onere dell'amministrazione accertare la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, rendendo però più agevole il compito di verifica. Tra l'altro, l'inclusione nell'elenco anche di incarichi che rendono inconferibile quello che si vuole affidare escluderebbe la malafede dell'autore della dichiarazione.

Si prevede quindi per il 2021 un aggiornamento della relativa modulistica utilizzata per la verifica delle cause

di inconferibilità e incompatibilità, con l'introduzione di una dichiarazione di conferibilità da utilizzare nel momento dell'attribuzione degli incarichi, e una annuale di compatibilità., in cui sia possibile elencare eventuali condanne e/o incarichi.

16 <u>Controlli su precedenti penali ai fini della formazione delle commissioni e dell'assegnazione ad uffici, art.35-bis, d.lgs.165/2001</u>

Oltre ai limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, l'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione
 o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
 economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono **nulli** ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs. 39/2013. Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti in nota indicati, l'amministrazione:

- a) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- b) applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- c) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della

prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. Pertanto, ogni Dirigente o Responsabile all'atto della designazione/nomina è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Per garantire quindi l'applicazione di quanto previsto dall'art.35 bis del d.lgs.165/2001, il Comune di Chivasso verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, e all'atto di assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art.35 bis, d.lgs. 165/2001. Anche per il 2020 si è provveduto a quanto previsto in materia, e dal monitoraggio effettuato non si è riscontrato nulla da segnalare. Si prevede di mantenere tale misura anche per l'anno 2021.

17 Controllo delle autocertificazioni

Nel corso del 2018 si è predisposto un regolamento sul controllo delle autocertificazioni, che ha trovato applicazione nel 2019, con il quale sono stati disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici. In particolare, è stata prevista come misura per alcuni dei processi della mappa allegata al PTPCT, il controllo a campione del 5% delle autocertificazioni rilasciate all'amministrazione. Nel corso del 2020 si è provveduto all'attuazione di tale misura che si prevede di mantenere anche per il 2021.

18 <u>Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,</u> sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990. Questo regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 2 del 18/02/13, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.13/2014, e 27/2015. Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

19 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione dell'esecutivo numero 252 del 17/07/1997 e s.m.i. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente". Nel corso del 2019 è stato inoltre approvato un nuovo Regolamento dei concorsi con delibera di Giunta n.305 del 19/12/19.

20 Attività di monitoraggio e riesame

L'attività di monitoraggio, così come specificato nel nuovo PNA, Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", consiste nella verifica dell'attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione nonché del complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio. Il monitoraggio si distingue dal riesame, in quanto il primo è un'attività continua che verifica l'attuazione e l'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività da svolgersi ad intervalli programmati per valutare il funzionamento del sistema, prevedendo, quando necessario, l'adozione di nuove misure.

La fase del monitoraggio si suddivide quindi in due fasi, una rivolta al **controllo dell'attuazione** delle misure, l'altra alla **verifica dell'idoneità** delle stesse. I risultati ottenuti da queste attività sono quindi analizzati al fine di valutare un eventuale riesame del sistema complessivo di gestione del rischio.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono le informazioni che lo stesso ritenga utile; in particolare possono essere previsti uno/due monitoraggi nel corso dell'anno, al 30/06 e al 15/11 o solo al 15/11, in occasione dei quali i Dirigenti e Responsabili/Po sono tenuti a rendere conto di quanto è stato messo in atto sino a quel momento delle misure generali previste nel PTPCT, oltre a tutte le misure previste all'interno della mappa allegata al PTPCT, relativamente ai processi analizzati. Il RPCT richiede tramite mail l'invio della reportistica prevista, e quando necessario, possono essere previsti incontri con gli stessi Dirigenti/Po. In occasione di questi monitoraggi, sulla base di quanto eventualmente dichiarato dai Dirigenti/Po o di quanto emerso dalla reportistica inviata, il RPCT può prevedere di aggiornare e modificare la mappa dei processi a rischio, in relazione alle misure che essa prevede. E' soprattutto in occasione dell'ultimo monitoraggio dell'anno del 15/11, che in vista dell'aggiornamento del PTPCT relativo all'anno successivo, viene effettuato un riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio. Nel corso del 2020, così

come previsto dall'Allegato 1 del PNA 2019 dell'ANAC, il Comune di Chivasso ha provveduto ad approvare con delibera di Giunta il Piano del monitoraggio del PTPCT 2020, con cui l'attività di monitoraggio è stata adeguatamente pianificata e documentata indicando i processi, le attività oggetto del monitoraggio, le periodicità delle verifiche e le modalità di svolgimento delle verifiche stesse. Nello specifico, per quanto riguarda l'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle misure generali previste dal PTPCT per tutti i servizi, è stato richiesto ai vari Dirigenti/Po di compilare un modello fornito dal RPCT, in cui specificare per ognuna delle misure elencate, l'effettiva attuazione da parte del singolo servizio; successivamente, il RPCT, sulla base delle varie rendicontazioni ricevute, ha provveduto ad elaborare un Verbale di Monitoraggio in cui è stato specificato il livello di effettuazione delle singole misure da parte dell'intero ente. Oltre alla compilazione del modello relativo all'attuazione delle misure generali, per quanto riguarda le misure specifiche, viene richiesto ad ogni Dirigente/Po, la compilazione della Mappa dei processi a rischio, specificando se quanto previsto per ogni processo è stato effettivamente realizzato attraverso la rendicontazione degli indicatori programmati, e fornendo ogni possibile elemento utile, quali ad esempio numero di atti, di delibere, tempistiche, o fornendo ulteriori informazioni, a dimostrazione dell'effettiva azione svolta. Con riferimento quindi alle misure specifiche previste dalla Mappa dei processi a rischio, è stato richiesto di fornire rendicontazioni complete ed esaustive, con dei riferimenti puntuali e specifici, prevedendo la possibilità per il RPCT, come previsto dall'ANAC di richiedere documenti ulteriori o incontri ad hoc che possano essere utili a migliorare la comprensione dello stato di attuazione della singola misura e di eventuali criticità riscontrate in un'ottica di miglioramento continuo.

Per quanto concerne **l'attività di monitoraggio relativa all'idoneità delle misure** previste, il RPCT può valutare di svolgere tale attività con la collaborazione del Nucleo di Valutazione; viene dato atto dell'idoneità delle singole misure previste dal PTPCT all'interno del Verbale di Monitoraggio. Per il 2020 il monitoraggio ha fatto riferimento al periodo 01/01-15/11.

Alla luce del monitoraggio effettuato si è riscontrato che le misure attuate attraverso il Piano anticorruzione possano considerarsi efficaci ed adeguate.

21 Il sistema dei controlli interni – controllo successivo di regolarità amministrativa

Con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/17 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto stabilito dagli articoli 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 e in coordinamento con lo Statuto comunale, con i Regolamenti di contabilità, di organizzazione degli uffici e con il sistema di valutazione della performance, al fine di sviluppare un'azione amministrativa omogenea in tutto l'Ente, secondo procedure e modalità che sintetizzino la correttezza formale e sostanziale degli atti con conseguenti ricadute positive sull'efficacia, sulla trasparenza e sulla economicità dell'attività

dell'Ente. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di regolarità contabile;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sulle società partecipate non quotate;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo della qualità dei servizi erogati.

Il sistema dei controlli interni costituisce altresì strumento di supporto al Segretario Generale nella prevenzione del fenomeno della corruzione. Infatti, il sistema dei controlli interni è diretto a:

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e
 degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i
 risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata
 dell'andamento complessivo della gestione (controllo strategico);
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal vincolo del pareggio di bilancio, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);
- monitorare il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo sulla qualità dei servizi erogati);
- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sulle società partecipate).

E' anche attraverso il controllo strategico, che viene infatti valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi dati in materia di trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, relativamente al controllo successivo di regolarità amministrativa, è previsto un controllo di un campione non inferiore al 5 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti per ogni servizio dell'ente; nel corso del 2018, è stato inoltre acquistato un applicativo informatico, PICO, utile allo svolgimento di tale attività di controllo successivo sugli atti, che ha reso più strutturata e informatizzata, nonché efficace, l'attività stessa di controllo. Per il 2021 si prevede di aggiornare il Regolamento dei controlli interni del Comune di Chivasso per coordinarlo con la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza e, in particolare, con gli indirizzi contenuti nei PTPCT. Il PNA, infatti, impone il "monitoraggio" costante e continuo delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione che ciascun ente declina nel proprio PTPCT. Lo stesso Regolamento verrà anche rivisto nella parte relativa ai controlli rivolti agli organismi partecipati.

22 Utilizzo del contante

Dal 01/03/20121, tutte le Pubbliche Amministrazioni (PA) e gli altri soggetti indicati all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 devono aderire al sistema pagoPA, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni in modo più veloce e standardizzato. Il sistema pagoPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

23 Monitoraggio dei tempi procedimentali

Particolare importanza deve essere attribuita, inoltre, all'attività di monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n.190/2012 e ss.mm.ii.; al termine di ogni anno, vengono distribuiti a Dirigenti/PO dei questionari in merito al rispetto dei tempi procedimentali. In merito al monitoraggio effettuato nel 2020 in generale i termini sono stati rispettati, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.

24 Azioni di sensibilizzazione, rapporto con la società civile e comunicazione

Così come previsto nel PNA 2019, di fondamentale importanza risulta essere la fase di consultazione e comunicazione, sia intesa come attività di coinvolgimento che di comunicazione nei confronti dell'interno (personale, organo politico...) e dell'esterno (cittadinanza, stakeholders...).

In effetti nel Comune di Chivasso si è cercato di aumentare il coinvolgimento dei Dirigenti/Po in tutto il processo di gestione del rischio, in particolare, nel corso del 2019, visto anche quanto previsto dal PNA 2019 – Allegato 1 – sono stati organizzati numerosi incontri tenuti dal RPCT per l'attività di mappatura dei processi

a rischio da allegare al PTPCT 2020-22, coinvolgendoli quindi sia nell'attività di valutazione del rischio, utile a reperire informazioni su fattori critici caratterizzanti i singoli processi analizzati, sia di trattamento del rischio, consentendo quindi di prevedere misure di prevenzione realmente corrispondenti alle necessità dell'ente. Tale attività è proseguita nel corso del 2020.

E' stato previsto anche un incontro con la Consulta della Legalità, nel 2021, durante il quale il RPCT presenta il nuovo PTPCT 2021-23 e vengono accolte osservazioni e contributi forniti dai vari componenti dell'organo stesso. Alla luce dell'incontro svolto nel 2020, per la presentazione del PTPCT 2020-22, era stato definito di pubblicare sul periodico diffuso dal Comune di Chivasso, "Città di Chivasso News", l'informativa relativa alla possibilità per i dipendenti e nonché consulenti e collaboratori esterni, di segnalare reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.54-bis, del d.lgs. 165/2001; allo stesso modo era stato stabilito di comunicare, sempre sul periodico del Comune, la possibilità per i cittadini di inviare segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica del RPCT, garantendone la dovuta riservatezza. Tali pubblicazioni sono state effettuate nel numero di dicembre 2020 di Chivasso News.

Così come stabilito dall'ANAC, ogni anno prima dell'adozione del PTPCT, viene anche prevista una consultazione della bozza di Piano, rivolta alla cittadinanza, attraverso la pubblicazione del documento stesso e della relativa notizia sul sito istituzionale dell'ente, prevedendo almeno 15 giorni di tempo per l'invio di eventuali osservazioni o contributi. A seguito dell'adozione del PTPCT, si prevede per quest'anno, di mantenere aperta la possibilità per i cittadini di inviare osservazioni e contributi sul PTPCT in qualsiasi momento, attraverso l'invio di comunicazione al RPCT. Inoltre, sul piano della comunicazione interna, una volta adottato il Piano, lo stesso in versione definitiva, viene inviato a tutti Dirigenti e Posizioni organizzative con l'invito a diffonderlo tra tutti i collaboratori dei vari servizi.

10. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Analisi del contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto interno ed esterno favorisce la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione o ente.

10.1 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha la finalità di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale

l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. L'analisi del contesto esterno consente di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, e consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. I passaggi fondamentali di questa fase sono quindi l'acquisizione di dati rilevanti, a partire da fonti interne ed esterne, e la loro interpretazione, utile a poter poi ottenere informazioni utili in merito alle aree di rischio da esaminare con maggiore priorità, e all'elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

Nell'ultima relazione periodica sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, risulta quanto il Piemonte sia stato interessato da molteplici e diversificate manifestazioni di criminalità e dalla stabile presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso, rappresentati prevalentemente da qualificate espressioni della 'Ndrangheta; tutto ciò determina soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza. Operazioni quali ad esempio "Il Crimine" (2010), "Minotauro" (2011), "Esilio" e "Val Gallone" (2013) avevano delineato l'operatività dei gruppi appartenenti alla 'Ndrangheta piemontese, consentendo di rivelare l'esistenza di "locali" nel comune e nella provincia di Torino - riconducibili a consorterie 'ndranghetiste; in particolare con l'operazione "Colpo di Coda" (2012) era stata documentata l'esistenza di altri due "locali", sempre riconducibili a consorterie 'ndranghetiste, a Chivasso (To) e a Livorno Ferraris (VL).

Purtroppo anche nel corso del 2019 la città è stata coinvolta in un'operazione che ha interessato la Calabria, denominata "*Iris*", ma che ha visto il coinvolgimento del nostro territorio in cui infatti operava una diramazione di una cosca di nuovo legata alla 'Ndrangheta.

Alla luce degli eventi che hanno interessato il proprio contesto esterno di riferimento, il Comune di Chivasso, ha cercato sin da subito, di rispondere cercando di promuovere una più estesa cultura della legalità, che potesse diffondersi sia internamente, interessando gli Amministratori, sia esternamente, cercando di coinvolgere la cittadinanza in genere, ma anche studenti e giovani, infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2012, il Comune di Chivasso, ha aderito all'Associazione Avviso Pubblico per la formazione civile contro le mafie, nata nel 1996, con l'intento di collegare e organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e nei territori da essi governati.

Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2012, è stata adottata la "Carta di Pisa", vincolandone all'osservanza il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, i dirigenti comunali e chiunque eserciti un mandato mediante nomina o designazione da parte del Sindaco. Infine con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2015, il Comune ha aderito alla "Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la

buona Politica", che si propone di favorire e tutelare la pratica della buona politica e di rendere il più trasparente possibile l'azione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche e di

integrare con nuovi contenuti, in coordinamento con le recenti leggi antimafia e anticorruzione, la "Carta di Pisa". Con l'adozione della "Carta di Avviso Pubblico-Codice Etico per la Buona Politica", il Comune di Chivasso valorizza il ruolo di indirizzo e controllo svolto dal Consiglio Comunale, ribadendo in tal senso l'impegno della politica. Questo Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo sottoscrivano e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società; si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti comunque denominati e designati dagli enti territoriali.

Altro elemento importante è la Consulta della Legalità, istituita la prima volta con delibera di

C.C. n. 47 del 5/11/2013, e nominata per la prima volta con Delibera di Consiglio n.6 del 30/01/14, e rinominata l'ultima volta con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 26/02/18; l'organizzazione della Consulta è stata poi rivista con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/19, con l'intento di snellire le procedure per la presentazione delle candidature durante la vigenza della Consulta, evitando lungaggini negli atti endoprocedimentali con conseguente ritardo nell'accoglimento delle nuove candidature e per eliminare il numero massimo di componenti per ogni categoria prevista nella composizione della Consulta, quali: associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali di tipo A e B (previste dalla legge 381/1991), associazioni di categoria degli albi professionali, istituti di credito, organizzazioni sindacali che operano con propri sportelli sul territorio comunale, in modo da evitare che la presenza di un vincolo per le categorie sopracitate possa limitare il numero di adesioni alla Consulta, anche in relazione al fatto che sul territorio vi è grande partecipazione da parte delle associazioni di volontariato e di promozione sociale. Anche la composizione della Consulta è stata rinnovata con delibera di Giunta Comunale n.6 del 21/01/20.

Inoltre, l'art. 10 del Regolamento Comunale della Consulta per la Legalità stabilisce che "il Comune promuove la costituzione della "Libera Università per la Legalità", quale strumento per l'organizzazione e lo svolgimento di attività culturali/formative rivolte a tutti gli studenti della città e del territorio e ai cittadini interessati, per accrescere e diffondere i sentimenti ed i valori della Costituzione, il rispetto delle leggi, il rispetto dei diritti umani, il rispetto della cosa pubblica e la tolleranza verso le altre etnie". È stata, pertanto, istituita la "Libera Università per la Legalità" e approvato un protocollo sottoscritto dal Comune, da alcune associazioni locali e dalle scuole di Chivasso di ogni ordine e grado. Obiettivi della Libera Università sono approfondire e promuovere la cultura della legalità e la sicurezza sociale, realizzando progetti educativi, formativi e culturali sia per gli studenti che per i docenti e i genitori, oltre a convegni, dibattiti, festival, spettacoli, proiezioni di film e ogni altra iniziativa diretta alla diffusione della cultura della integrazione e della legalità. Il 17/12/20 è stato approvato con delibera di Giunta n.276 il nuovo

programma per l'anno accademico 2020-2021 della Libera Università della Legalità, che prevede numerosi appuntamenti e incontri formativi con diversi relatori sulle tematiche di Mafia, e Legalità, organizzati nel periodo tra gennaio e maggio 2021 che quest'anno vista la situazione attuale, si terranno on line.

Inoltre nel 2014, per offrire un supporto concreto alle vittime di estorsione e usura, il Comune di Chivasso ha adottato il Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni, stabilendo condizioni e modalità per la presentazione della domanda di richiesta. In relazione alla problematica dell'usura, il Comune di Chivasso ha aderito, con delibera di Giunta Comunale n. 282 del 22/12/20, al Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura predisposto dalla Prefettura di Torino, che considerato il periodo di crisi economica innescato dalla situazione emergenziale in atto quale fattore di rischio per un possibile espandersi di fenomeni criminali, ha ritenuto necessario rimodulare il Protocollo già sottoscritto nel 2007 proprio nell'ottica di rafforzare ulteriormente l'azione congiunta per la prevenzione e il contrasto delle condotte criminose in materia di usura. Alla luce di quanto stabilito con il Protocollo di Intesa, il Comune di Chivasso, garantirà la massima diffusione dell'informativa in materia di usura, sulla base di quanto previsto dalla Prefettura di Torino.

Da segnalare l'impegno della Consulta della Legalità e Uni3 che ha consentito la presenza, proprio presso i locali di Uni3 a Chivasso, di uno sportello della Scialuppa CRT Onlus, Fondazione Anti USURA, nata nel 1998 per iniziativa della Fondazione CRT per prevenire il fenomeno dell'usura e con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per quanti, persone singole, famiglie e piccoli imprenditori, si trovano in una situazione di temporanea crisi e non dispongono di garanzie sufficienti per accedere al credito ordinario, pur avendo la possibilità di far fronte al rimborso di un finanziamento concesso a tassi particolarmente favorevoli.

Con riferimento invece al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), il Comune di Chivasso, ha iniziato, già a partire dal 2013, un percorso di contrasto e lotta al GAP con l'adesione al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il Gioco d'Azzardo", elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della "Scuola delle Buone Pratiche" promossa da "Terre di mezzo" e Legautonomie Lombardia, proprio per sottolineare la necessità di interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione. Nel 2014 l'Amministrazione ha proseguito questo percorso con l'adesione al Tavolo per l'emergenza del Gioco d'Azzardo Patologico istituto dall'ASL TO4 e composto dai rappresentanti del dipartimento Asl di patologia delle dipendenze e i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei Comuni di Bollengo, Caluso, Caselle, Ciriè, Cuorgnè, Fiorano, Ivrea, Lanzo, Mazzè, Quagliuzzo e Settimo Torinese. Grazie al lavoro svolto dal Tavolo GAP con l'Asl, nel 2015, è stata poi elaborata una proposta di Legge Regionale in materia di "Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico", depositata in Regione dal

Comune di Chivasso, delegato dai Comuni di Ciriè, Caluso, Ivrea e Settimo Torinese, che ha rappresentato la base di partenza su cui la Regione Piemonte stessa ha lavorato per l'emanazione della Legge Reg. n.9/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico".

Inoltre, già nel corso del 2014, e quindi ben prima dell'entrata in vigore della legge regionale avvenuta poi due anni dopo, il Sindaco di Chivasso ha ritenuto necessario emanare la sua prima **ordinanza** contenente "Disposizioni per l'apertura di sale da gioco e spazi per il gioco finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e per la prevenzione della ludopatia", con cui, oltre a vietare l'apertura di sale gioco ubicate in un raggio di 400 metri da luoghi sensibili, sono state poste restrizioni anche all'orario di apertura delle sale stesse proprio per cercare di disincentivare il gioco stesso, che da compulsivo, sovente, degenera nella dipendenza patologica.

Viste le potestà dell'ente in materia di pianificazione e governo del territorio, oltre che di tutela della salute pubblica, il Comune di Chivasso ha proseguito poi la sua lotta al GAP emanando nel 2016, il *Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività delle sale da gioco, ed esercizi pubblici con punti gioco*, con l'obiettivo, appunto, di prevenire il gioco d'azzardo patologico, garantendo una diffusione del gioco lecito sul proprio territorio in grado di ridurre gli effetti pregiudizievoli, e documentati, sulla salute pubblica, e in modo da limitare le conseguenze sociali del gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, e non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale ed infiltrazione criminale nell'economia cittadina quali ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

L'Amministrazione Comunale si è quindi adoperata nel tempo in modo da fare il possibile per arginare la diffusione del GAP cercando, con gli strumenti a propria disposizione, di non rimanere indifferente di fronte a tale problematica che silenziosamente andava contagiando sempre più persone, adulti e non solo, infatti il 09/12/2017, e il 01/12/2018, sono state organizzate anche due giornate di sensibilizzazione sul tema della Ludopatia e Gioco Sano, per informare i cittadini sui risvolti che questa patologia può causare. Per il 2021, è prevista una nuova giornata rivolta al Gioco Sano e ulteriori momenti formativi e informativi rivolti soprattutto alle persone più anziane in materia di Gioco d'Azzardo Patologico.

Nel corso del 2016 è stato inoltre diffuso sul territorio chivassese, a cura dei Vigili di Quartiere, un questionario sulla sicurezza percepita dai cittadini, che è stato riproposto ad altre circa 200 persone nel corso del 2017. Così come accaduto nel corso del 2018, anche nel 2019 è stato organizzato, con la collaborazione di Libera, il Festival della Legalità nei giorni 31 maggio, 1 - 3 - 6 e 7 giugno 2019, nel corso delle quali sono stati previsti eventi sportivi e musicali con il coinvolgimento dei più giovani, incontri e dibattiti sulla tematica della Legalità.

Anche nel 2019, è stato organizzato un progetto per le scuole dell'infanzia, "Crescere nella legalità", che ha previsto laboratori teatrali che hanno interessato i bambini di 5 anni delle scuole di Chivasso. Per il 2020 è stato invece previsto un progetto per la scuola Primaria in materia di Costituzione ed Educazione civica,

anche in modalità a distanza. Per il 2021 sono previsti viaggi di istruzione a Scampia e Capaci e borse studio per le superiori coinvolte in un concorso con l'Università della Legalità.

Contesto interno

La struttura organizzativa dell'ente è stata modificata con delibera n.198 del 20/09/2018, con cui è stata prevista una revisione parziale della macrostruttura e riarticolazione organizzativa dei servizi assegnati alle aree gestionali, con decorrenza dal 01/02/2019, così come segue:

- <u>Area Affari Generali</u>: Servizio Segreteria Generale/Finanziamenti Europei/Anticorruzione, Servizi Programmazione Strategica/Controlli Interni e Società Partecipate, SIC, Segreteria del Sindaco, ICT, SUP, Servizio Personale e Contenzioso del Lavoro, Servizio Affari Legali, Servizi Finanziari, Servizio Tributi;
- <u>Area Servizi Amministrativi, Istruzione e Trasporti</u>: Servizio Contratti/CUC/Gare Appalti/ Gestione Amministrativa Beni Mobili ed Immobili, Servizio Protocollo/Archivio, Servizio Trasporti, Servizio Cultura, Servizio Sport, Servizio Istruzione, Servizio Legalità, Servizio Turismo, Biblioteca C.le;
- <u>Area Polizia Municipale e Protezione Civile, Servizi Demografici, Elettorale, Servizio Affari Sociali</u>: Servizio Protezione Civile, Servizio Amministrativo, Servizio Operativo, Servizio Polizia Amministrativa e Commerciale e di P.S., Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali, Servizi Statistici, Servizio Elettorale, Servizio Affari Sociali, Servizio Lavoro, Asilo Nido Comunale;
- Area Edilizia e Territorio/SUAP/Attività Economiche: Servizio Edilizia Privata, Servizio
 Urbanistica, Servizio SUE/SUAP/Attività Economiche/Sportello Imprese; Ufficio unico manifestazioni;
- <u>Area Lavori Pubblici/Manutenzione e Ambiente</u>: Servizio Patrimonio Immobiliare (Progettazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, edilizia pubblica) Servizio Territorio e Viabilità (Progettazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, sicurezza del territorio), Squadra Interventi Manutentivi, Servizio Ambiente.

Con delibera di Giunta Comunale n.14 del 2020, è stata approvata una riorganizzazione parziale della struttura organizzativa prevedendo di collocare il Servizio Elettorale sotto la diretta responsabilità della Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali, Servizi Statistici. Un'ulteriore revisione dell'articolazione della struttura organizzativa è stata prevista con delibera n.207/2020 con cui è stato stabilito di unificare l'Area Lavori Pubblici/Manutenzione e Ambiente all'Area Edilizia e Territorio/SUAP/Attività Economiche istituendo un'unica Area che viene denominata "Area Governo del Territorio" con la previsione di un'unica dirigenza e l'istituzione di n. 2 posizioni organizzative. E' stato inoltre istituito nell'Area Affari Generali, nell'ottica di garantire il miglior conseguimento degli scopi

istituzionali ed i programmi di governo dell'amministrazione, un nuovo servizio denominato "Staff del Sindaco/Rapporti con Assessori e Consiglio Comunale" posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

Nell'analisi del contesto interno si è tenuto inoltre conto degli atti in possesso del Comune depositati presso il servizio Personale-Affari legali da cui si evince che non sono state rilevate segnalazioni relative ai fenomeni di corruzione e di cattiva gestione per i dipendenti comunali in servizio; nel corso del 2020 si è verificato un rimprovero verbale con segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

10.3 La mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno consiste non solo nella rilevazione dei dati relativi all'organizzazione della struttura, infatti l'aspetto fondamentale è rappresentato dalla **mappatura dei processi**, consistente nell'individuazione e analisi dei processi dell'ente; così come specificato nel PNA 2019, l'ANAC ha sottolineato il fatto che l'analisi dovrà riguardare l'intera attività organizzativa e che potrà essere svolta gradualmente. Attraverso questa attività di mappatura dei processi vengono evidenziate eventuali duplicazioni, ridondanze e inefficienze, in modo tale da ottenere una corretta attuazione dei processi stessi. Infatti, il Comune di Chivasso, a seguito della pubblicazione del PNA 2019, ha inserito con delibera di Giunta Comunale n.226 del 15/10/19, una variazione al PEG 2019-22, prevedendo anche l'inserimento di un nuovo obiettivo gestionale per l'anno 2019/20/21 relativo alla "Analisi del contesto interno: mappatura dei processi a rischio corruzione", attraverso il quale è stata programmata l'attività di mappatura dei processi a rischio per gli anni 2019-2020 e 2021.

Il progetto è stato articolato in diverse fasi, sulla base di quanto previsto dallo stesso PNA 2019. La mappatura dei processi infatti è organizzata su tre passaggi fondamentali: l'identificazione dei processi, la relativa descrizione e la rappresentazione.

Per l'attività di <u>identificazione dei processi</u>, è stata prevista l'elaborazione di un elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione, in modo tale da definire la lista completa dei processi che dovranno essere analizzati nel tempo, facendo riferimento a tutti i processi dell'ente e non solo quelli a rischio più elevato. Questa lista di processi è stata, nello specifico, elaborata partendo dal catalogo dei procedimenti amministrativi del Comune di Chivasso, e prendendo spunto dalle mappature già effettuate da Comuni limitrofi di dimensione organizzativa simile. Il tutto è stato poi sottoposto al vaglio dei Dirigenti e Posizioni organizzative, per ricevere da parte loro, contributi e osservazioni in merito alla correttezza e completezza dell'elencazione predisposta.

Ottenuto quindi l'elenco finale dei processi dell'ente, si è provveduto a suddividere gli stessi per Aree di rischio, così come previsto dalla tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019, ovvero:

1. acquisizione e gestione del personale;

- 2. affari legali e contenzioso;
- 3. contratti pubblici;
- 4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 5. gestione dei rifiuti;
- 6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 7. governo del territorio;
- 8. incarichi e nomine;
- 9. pianificazione urbanistica;
- 10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- 11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il Piano prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi", relativa ai processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

L'elenco finale dei processi censiti e suddivisi per Area di rischio è allegato al presente Piano, quale parte integrante e sostanziale.

La seconda fase della mappatura dei processi è rappresentata dalla <u>descrizione</u> degli stessi utile a comprenderne le modalità di svolgimento, e soprattutto a rilevarne eventuali criticità. Anche in questo caso, così come previsto dal PNA 2019, questa fase potrà essere organizzata con gradualità nei diversi cicli annuali di gestione del rischio. L'attività prevista dalla fase è stata svolta con la collaborazione di Dirigenti e Posizioni organizzative.

La terza fase della mappatura dei processi consiste nella <u>rappresentazione</u> dei processi che nel caso del Comune di Chivasso è stata prevista attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso. Come specificato nel PNA 2019 dell'ANAC, tutta l'attività di mappatura di processi, e in particolar modo la fase relativa alla rappresentazione, è stata svolta con il coinvolgimento dei responsabili, organizzando degli appositi appuntamenti presieduti dal RPCT durante i quali sono stati descritti nel dettaglio tutti i passaggi dei vari processi analizzati, andando poi a valutare eventuali criticità o rischio, e relative misure di prevenzione. Una parte dei processi dell'ente è stata analizzata e quindi rappresentata nel corso del 2019 e 2020; nel 2021 l'attività continuerà e si amplierà quindi il numero dei processi con rappresentazione grafica, così come previsto dal progetto di sviluppo già inserito nel PEG 2020-22.

10.4 La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la seconda fase del processo di gestione del rischio, attraverso cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato in mondo tale da individuare le priorità di intervento e le misure di prevenzione necessarie.

Questa seconda prevede quindi a sua volta tre passaggi fondamentali, ovvero l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

<u>L'identificazione degli eventi rischiosi</u> in relazione ai processi dell'ente è un'attività che richiede il coinvolgimento della struttura organizzativa, in particolare dei responsabili e dirigenti che, avendo una conoscenza approfondita dei relativi processi di competenza, sono in grado di identificare con maggiore successo gli eventi rischiosi. Il Comune di Chivasso infatti, sempre sulla base di quanto previsto dal progetto disviluppo inserito nel PEG 2020-22 relativo alla mappatura dei processi, ha organizzato degli appositi incontri con Dirigenti e Responsabili di servizio, presieduti dal RPCT, durante i quali è avvenuta questa attività di identificazione dei rischi, in relazione ai processi oggetto di analisi, che ha consentito la costruzione del Registro degli eventi rischiosi allegato al presente Piano quale parte integrante e sostanziale, così come previsto dall'Allegato 1 del PNA 2019.

Durante il secondo passaggio, ovvero l'analisi degli eventi rischiosi, sono stati inoltre valutati i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ovvero i fattori che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, quali ad esempio la mancanza di controlli, di trasparenza, o l'eccessiva regolamentazione; attraverso questo tipo di analisi risulta più semplice individuare le misure correttive più efficaci e rispondenti alle necessità. L'analisi degli eventi rischiosi prevede non solo la valutazione dei fattori abilitanti, ma anche la stima del livello di rischio, attraverso un approccio di tipo qualitativo e/o quantitativo; il primo prevede una stima sulla base di valutazioni motivate, espresse con riferimento a specifici criteri, mentre il secondo si basa sull'utilizzo di analisi statistiche o matematiche. L'ANAC nel PNA 2019 suggerisce di privilegiare un approccio qualitativo, basato sulla valutazione di alcuni particolari indicatori di stima del livello di rischio proposti nell'Allegato 1 del PNA 2019 ovvero il livello di interesse esterno, il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo, l'opacità del processo decisionale, il livello di collaborazione del responsabile del processo, e il grado di attuazione delle misure di trattamento; per ogni processo analizzato, si procede quindi alla misurazione di ognuno degli indicatori, utilizzando una scala di misurazione ordinale (ad esempio alto, medio, basso). Partendo così dalla misurazione di ogni indicatore si ottiene una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, così come indicato nello Schema di valutazione del rischio, allegato al presente Piano, in cui sono stati valutati i livelli di rischio dei processi analizzati durante gli appuntamenti con Dirigenti e Posizioni organizzative e per i quali sono stati elaborati dei diagrammi di flusso, anch'essi allegati quale parte integrante del documento; si prevede nel corso del 2021 di continuare tale attività di valutazione con riferimento a tutti i processi che compongono la Mappa dei processi a rischio.

I dati che vengono utilizzati per formulare il giudizio motivato relativo alla stima del livello di rischio sono stati forniti, nel caso del Comune di Chivasso, direttamente dai Dirigenti e Responsabili durante gli appuntamenti organizzati per la mappatura ed analisi dei processi a rischio, durante i quali hanno formulato un giudizio relativo ai singoli indicatori del processo esaminato, e poi un giudizio complessivo sintetico sul processo stesso; sulla base dei giudizi rilasciati dai vari Dirigenti e Responsabili viene elaborato lo **Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio**, allegato al presente Piano quale parte integrante e sostanziale.

L'ultima fase del processo di gestione del rischio riguarda il trattamento del rischio, che a sua volta prevede l'individuazione delle misure e la loro programmazione.

L'individuazione consiste quindi nella definizione dell'elenco delle possibili misure, generali o specifiche, quali ad esempio controllo, trasparenza, promozione dell'etica, regolamentazione, semplificazione, formazione, rotazione, sensibilizzazione, disciplina del conflitto di interessi. Anche in questa fase risulta di fondamentale importanza il coinvolgimento della struttura organizzativa, in quanto l'individuazione delle misure da introdurre non è un compito esclusivo del RPCT ma è piuttosto una responsabilità di ogni Dirigente e Responsabile.

Passaggio successivo è la programmazione dell'attuazione delle misure, prevedendone fasi, tempistiche, responsabilità e relativi indicatori di monitoraggio. Nel caso del Comune di Chivasso, la programmazione dell'attuazione delle misure di prevenzione è inserita all'interno della Mappa dei processi a rischio allegata quale parte integrante e sostanziale.